



**APPUNTI**  
**PER UN APPROCCIO SISTEMATICO**  
**AL CERIMONIALE VATICANO**

*A cura di*

**GIUSEPPE DAMIANO IANNIZZOTTO**

*In collaborazione con*

**GIOVANNI BATTISTA BORGIANI**

*Aprile 2016*

# INDICE

## *Capitolo Primo*

### **IL SOMMO ROMANO PONTEFICE**

1. Inquadramento teologico e giuridico . . . . . pag. 3

## *Capitolo Secondo*

### **IL GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE**

1. La Santa Sede e la Curia Romana . . . . . pag. 6  
2. La struttura organizzativa della Santa Sede . . . . . pag. 8  
3. La Santa Sede nell'ordinamento internazionale . . . . . pag. 10

## *Capitolo Terzo*

### **LO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO**

1. Note storiche . . . . . pag. 14  
2. Peculiarità dello Stato di Città del Vaticano . . . . . pag. 18  
3. L'Ordinamento costituzionale dello Stato di Città del Vaticano . . . . . pag. 22  
4. L'architettura istituzionale dello Stato di Città del Vaticano . . . . . pag. 26

## *Capitolo Quarto*

### **IL CERIMONIALE VATICANO**

1. Aspetti generali del Cerimoniale Vaticano . . . . . pag. 31  
2. GLI ORGANISMI DELLA SANTA SEDE PREPOSTI AL CERIMONIALE  
DI STATO DEL SOMMO PONTEFICE  
A). La Prefettura della Casa Pontificia . . . . . pag. 38  
B). La Segreteria di Stato . . . . . pag. 39  
3. IL CERIMONIALE LITURGICO DI SUA SANTITÀ  
A). Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice . . . . . pag. 42  
4. I SERVIZI D'ONORE E DI RAPPRESENTANZA DEI CORPI ARMATI  
PONTIFICI . . . . . pag. 43  
A). La Guardia Svizzera Pontificia . . . . . pag. 45  
B). Il Corpo della Gendarmeria Vaticana . . . . . pag. 47

## Capitolo Primo

### IL SOMMO ROMANO PONTEFICE

#### 1. INQUADRAMENTO TEOLOGICO E GIURIDICO

Secondo l'insegnamento del Catechismo Maggiore di San Pio X, la Chiesa cattolica è l'insieme di tutti i battezzati che, ovunque nel mondo, professano la stessa fede e legge di Cristo, partecipano agli stessi sacramenti e obbediscono ai legittimi Pastori, principalmente al *Romanus Pontifex*<sup>1</sup> che è il successore di San Pietro nella Cattedra di Roma, il Vicario di Gesù Cristo sulla terra e il capo visibile della Chiesa<sup>2</sup> tradizionalmente indicata come «Una, Santa, Cattolica ed Apostolica»<sup>3</sup>. La dignità di Pastore universale della Chiesa del Papa è, pertanto, massima fra tutte quelle della terra e gli dà potere supremo ed immediato su ogni fedele<sup>4</sup>.

Poiché, da un punto di vista strettamente giuridico, la Chiesa Cattolica è pacificamente riconosciuta come una comunità indipendente da qualsiasi potestà umana, l'esercizio della sovranità su di essa non può che competere al Sommo Pontefice quale titolare del cosiddetto "primato romano" (*primatum Petri*) in quanto successore ed erede dell'autorità di San Pietro che fu il primo Vescovo di Roma e, per stessa volontà di Cristo, primo capo della Chiesa come da sempre insegnato dalla Sacra Scrittura<sup>5</sup>, dal Magistero<sup>6</sup> e dalla Tradizione.

---

<sup>1</sup> Pio X, *Compendio della Dottrina Cristiana*, Roma, Tipografia Vaticana 1905, n. 150.

<sup>2</sup> Pio X, *Compendio della Dottrina Cristiana*, Roma, Tipografia Vaticana 1905, n. 192.

<sup>3</sup> *Una* perché, come detto, i suoi figli, di qualunque tempo e luogo, sono uniti fra loro nella medesima fede, nel medesimo culto, nella medesima legge e nella partecipazione dei medesimi sacramenti sotto un medesimo capo visibile che è il Romano Pontefice. *Santa* perché santo è il suo capo invisibile, che è Cristo, santi sono molti suoi membri, santi sono la sua fede, la sua legge, i suoi sacramenti e fuori di essa non vi è né vi può essere vera santità. *Cattolica*, che vuol dire universale, perché abbraccia i fedeli di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di ogni età e condizione e tutti gli uomini del mondo che sono chiamati a farne parte. *Apostolica* perché rimonta senza interruzione fino agli Apostoli; perché crede ed insegna tutto ciò che hanno creduto e insegnato gli Apostoli e perché è guidata e governata dai loro legittimi successori. (Pio X, *Compendio della Dottrina Cristiana*, Roma, Tipografia Vaticana 1905, nn. 156, 159, 160 e 161).

<sup>4</sup> Pio X, *Compendio della Dottrina Cristiana*, Roma, Tipografia Vaticana 1905, n. 196.

<sup>5</sup> Il Romano Pontefice è il Pastore universale della Chiesa perché Gesù Cristo disse a San Pietro, primo Papa: «Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, e darò a te le chiavi del regno de' cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche in cielo» (Pio X, *Compendio della Dottrina Cristiana*, Roma, Tipografia Vaticana 1905, n. 153).

<sup>6</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* (21 novembre 1964), n. 18. «Questo Santo Sinodo, sull'esempio del Concilio Vaticano primo, insegna e dichiara che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. Gv 20,21), e ha voluto che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione. Questa dottrina della istituzione, della perpetuità, del valore e della natura del sacro primato del Romano Pontefice e del suo infallibile magistero, il santo Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli come oggetto certo di fede. Di più proseguendo nel disegno incominciato, ha stabilito di enunciare ed esplicitare la dottrina sui Vescovi, successori degli

Secondo quanto disposto dal canone 331 del Codice di Diritto Canonico, dunque, «il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa che può sempre esercitare liberamente».<sup>7</sup>

L'ufficio di reggere la Chiesa (altresì detto *munus regendi*) comporta per il Romano Pontefice il dovere di governare l'intera cristianità per il conseguimento del suo fine soprannaturale (ovvero la cosiddetta *salus animarum*, la salvezza delle anime) e di disporre in sommo grado della pienezza della potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva facendo sì che egli sia allo stesso tempo supremo legislatore, giudice e titolare del potere esecutivo (diversamente da quanto accade, invece, per i moderni ordinamenti democratici fondati sul *principio della separazione dei poteri* così come teorizzato nel 1748 da Montesquieu nell'opera «Lo spirito delle leggi»).

Il Romano Pontefice, quindi, è massimo organo di rappresentanza della Chiesa Universale e, proprio per questo, vanta una serie di titoli, riportati nell'*Annuario Pontificio*<sup>8</sup>, che esprimono tale ufficio primaziale.

Dal punto di vista teologico, però, il titolo più importante è sicuramente quello di «Successore del Principe degli Apostoli»: mentre tutti gli altri Vescovi, infatti, succedono agli Apostoli quali componenti del Collegio Episcopale<sup>9</sup>, il Papa, invece,

---

Apostoli, i quali col successore di Pietro, Vicario di Cristo e Capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio vivente».

<sup>7</sup> La potestà attribuita al Sommo Romano Pontefice è definita *suprema* in quanto è superiore a qualsiasi altro potere ecclesiastico tanto che il Papa non può essere giudicato da nessuno (dispone, infatti il canone 1404 del Codice di Diritto Canonico che «Prima Sedes a nemine iudicatur» la Prima Sede - ovvero il Sommo Pontefice - non è giudicata da nessuno), *piena* poiché riguarda non solo la fede e la morale ma anche la disciplina e il governo di tutta la Chiesa, *immediata* in quanto proviene direttamente da Dio e non da volontà umana, *ordinaria e propria* perché viene sempre esercitata in nome proprio benché il Papa si dica Vicario di Cristo, *universale* perché egli è il Vescovo proprio di Roma e di tutta la Chiesa e *libera* visto che il Papa, quale Pastore supremo della Chiesa, può esercitare la propria potestà in ogni tempo e a sua discrezione. (G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Il Mulino, Bologna 2002, 82-83).

<sup>8</sup> Tali titoli sono: *Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cristo, Successore del Principe degli Apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa Universale, Primate d'Italia, Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, Servo dei servi di Dio*.

<sup>9</sup> «L'origine storica del ministero episcopale può essere così descritta: "il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamo a sé quelli che Egli voleva e ne costituì dodici perché stessero con Lui, e per mandarli a predicare il Regno di Dio (...) Li mandò prima ai figli d'Israele e poi a tutte le genti, affinché, partecipi della sua potestà, rendessero tutti i popoli discepoli di Lui, li santificassero e governassero, e così diffondessero la Chiesa e, sotto la guida del Signore, ne fossero i ministri e i pastori, tutti i giorni fino alla fine del mondo". A loro volta gli Apostoli, per garantire la prosecuzione nella storia della missione loro affidata, ebbero cura di costituirsi dei successori. Di conseguenza scelsero delle persone che prendessero il loro posto quando essi fossero venuti meno. Questa «successione apostolica», secondo la dottrina e la tradizione della Chiesa, si è perpetuata nel tempo in quanto gli immediati successori degli Apostoli, ossia i primi Vescovi, designarono nuovi Vescovi, e questi altri ancora sì che, attraverso una ininterrotta serie di successive designazioni, per mezzo della consacrazione episcopale, il ministero apostolico è continuato fino ad oggi». (G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Il

succede direttamente a San Pietro in quanto Vescovo di Roma e, solo in questo senso, può essere chiamato «Vicario di Gesù Cristo» titolo da cui gli deriva anche il suo essere «Sommo Pontefice della Chiesa Universale» e, per ragioni storiche che verranno appresso esaminate, «Sovrano della Città del Vaticano».

Ne deriva, perciò, che al Papa spetta una duplice sovranità, spirituale e temporale. La sovranità spirituale gli compete in quanto supremo organo di governo della comunità spirituale dei fedeli, come detto autonoma ed indipendente, mentre quella temporale in quanto Sovrano dello Stato di Città del Vaticano<sup>10</sup>.

---

Mulino, Bologna 2002, 76). Per gli studiosi di araldica ecclesiastica, particolare importanza ha lo studio della cosiddetta «Genealogia Episcopale» ovvero della disciplina storiografica che si occupa di ricostruire l'origine, la discendenza e il legame tra *consacrante* e *consacrato*. Questa disciplina si basa sulla dottrina appena descritta della successione apostolica che afferma la trasmissione di autorità dagli Apostoli a dei successori, i Vescovi. Quando un Vescovo, infatti, consacra un altro Vescovo, tra i due si stabilisce un legame gerarchico, analogo a quello tra padre e figlio.

<sup>10</sup> C. CORRAL, «Romano Pontefice», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 934-935.

## *Capitolo Secondo*

### **IL GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE**

#### 1. LA SANTA SEDE E LA CURIA ROMANA

A norma del canone 361 del Codice di Diritto Canonico «col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa (oggi sostituito dalla seconda Sezione della Segreteria di Stato) e gli altri Organismi della Curia Romana».

Il Codice, dunque, opera una netta distinzione tra due diversi significati del concetto di «Santa Sede» che, in senso *stretto e speciale* indica il solo ufficio del Sommo Pontefice e che in un'accezione più *ampia e generale* comprende, invece, sia il Papa che il vasto insieme di Organismi di varia natura chiamati a coadiuvarlo.

Ne consegue, pertanto, che tanto il concetto di «Santa Sede» quanto quelli di «Chiesa Cattolica», «Curia Romana» e di «Stato della Città del Vaticano» devono essere tenuti ben distinti come ora si tenterà di chiarire.

Nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale a servizio della Chiesa Universale, il Sommo Pontefice ha bisogno di avvalersi di un articolato sistema di Organismi e Dicasteri che formano la cosiddetta «Curia Romana» la quale non agisce mai per diritto proprio o di propria iniziativa ma, appunto, sempre a nome del Papa dalla cui volontà dipende tutto il suo operare sia a livello amministrativo che giudiziario<sup>11</sup>.

Il funzionamento della Curia Romana è attualmente disciplinato dalla Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» emanata da Papa Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 e dal «Regolamento Generale» del 30 aprile 1999. Sempre il Codice di Diritto Canonico, al precedente canone 360, chiarisce che «la Curia Romana, mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali e da altri organismi la cui costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare».

---

<sup>11</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus* (28 ottobre 1965), n. 9, «Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori».

La Curia Romana costituisce, dunque, l'insieme di tutti quegli Organismi che assistono il Papa nel governo della Chiesa occupandosi di questioni di carattere ampio e generale concernenti la vita stessa della Chiesa ovunque sparsa nel mondo; i vari Dicasteri che la compongono, infatti, sono chiamati a trattare, ognuno secondo la propria competenza, quegli affari che per loro natura sono riservati alla Santa Sede o che superano l'ambito di competenza dei singoli Vescovi diocesani e che dunque necessitano di essere disciplinati a livello centrale nell'ambito di una più generale attività di coordinamento dell'azione pastorale ecclesiale e, proprio per tale ragione, è sempre necessario che le loro decisioni più significative vengano specificatamente approvate dal Sommo Pontefice.

Da un'attenta analisi di tutti gli organismi che, a vario titolo compongono la «Curia Romana» è facile comprendere come ciascuna di tali entità svolga in realtà una missione propedeutica a promuovere l'azione pastorale della Chiesa nel mondo e non si limiti, piuttosto, ad operare solo entro gli angusti confini geografici dello Stato di Città del Vaticano. Così, dunque, tra le Istituzioni collegate alla Curia Romana compaiono, per esempio, la Libreria Editrice Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, la Radio Vaticana o il Pontificio Consiglio per i Congressi Eucaristici che adempiono la propria funzione rivolgendosi a tutto l'orbe cattolico, e cioè a tutti i fedeli sparsi nel mondo, mediante, rispettivamente, la diffusione di scritti, notizie e informazioni riguardanti la Chiesa in lingue ed idiomi differenti e la promozione ed organizzazione periodica di Congressi Eucaristici in Nazioni sempre diverse.

A questo punto è già possibile operare una prima distinzione concettuale tra la nozione di «Santa Sede» e quella di «Curia Romana» nel senso che, mentre con l'espressione «Santa Sede» ci si riferisce al supremo organo di governo della Chiesa composto dal Papa e dall'insieme dei Dicasteri che lo assistono, con l'espressione «Curia Romana» si intende solamente il complesso dei suddetti Dicasteri di cui il Sommo Pontefice dispone nell'esercizio del suo ufficio.

## 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SANTA SEDE

A norma dell'articolo 1 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» emanata da Papa Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988, «la Curia romana è l'insieme dei Dicasteri e degli Organismi che coadiuvano il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo».

I Dicasteri che compongono la Curia Romana sono retti di norma da un Cardinale con il titolo Prefetto o da un Arcivescovo con il titolo di Presidente e composti da un determinato numero di altri Cardinali e Vescovi cui si aggiungono un Segretario, alcuni Consultori con funzioni di assistenza e funzionari che possono essere "Officiali maggiori" o "Officiali" tutti nominati per un quinquennio dal Papa. Ogni Dicastero è regolato da un proprio ordinamento interno.

Occorre inoltre ricordare che, a norma dell'articolo 6 della citata Costituzione, «alla morte del Sommo Pontefice, tutti i Capi dei Dicasteri e i membri decadono dall'incarico. Fanno eccezione il Camerlengo della Chiesa Romana ed il Penitenziere Maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al Collegio dei Cardinali quelli di cui avrebbero dovuto riferire al Sommo Pontefice». Attualmente la Curia Romana risulta essere così composta:

- SEGRETERIA DI STATO che comprende la prima *Sezione per gli Affari Generali* con il compito di coordinare i lavori di tutta la Curia e la seconda *Sezione per i Rapporti con gli Stati* che si occupa, invece, di questioni che richiedono trattative con i Governi delle diverse Nazioni del mondo.
- OBOLO DI SAN PIETRO.
- CONGREGAZIONI che, in numero di nove, hanno il compito di curare le principali materie riguardanti il governo della Chiesa Universale, come indicato dalla loro stessa denominazione, analogamente a quanto accade, nell'ordinamento italiano, per i Ministeri: Dottrina della Fede, Chiese Orientali, Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, Cause dei Santi, Evangelizzazione dei Popoli, Clero, Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, Educazione Cattolica, Vescovi.



- TRIBUNALI: Il *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* assicura la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa e, a tal fine, si occupa di questioni trattate da altri Tribunali pronunciandosi sui ricorsi per violazione di legge avverso atti amministrativi posti in essere da altri Dicasteri della Curia Romana o da questi approvati. Giudica, inoltre, le controversie amministrative che vengono ad esso deferite dal Papa o dai medesimi Dicasteri e risolve i conflitti di competenza che possono sorgere tra questi ultimi. Il *Tribunale della Rota Romana* esamina gli appelli contro le sentenze di Tribunali ecclesiastici di grado inferiore riguardanti prevalentemente la materia matrimoniale provvedendo così a mantenere l'unità della giurisprudenza in materia. La *Penitenzieria Apostolica* si occupa, invece, di materie che concernono il foro interno e le indulgenze.
- PONTIFICI CONSIGLI: Laici, Unità dei Cristiani, Famiglia, Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, Pastorale della Salute, Testi Legislativi, Dialogo Inter-Religioso, Cultura, Comunicazioni Sociali e Nuova Evangelizzazione.
- SINODO DEI VESCOVI.
- UFFICI: Camera Apostolica, Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica e Prefettura per gli Affari Economici.
- PONTIFICIE COMMISSIONI: Ecclesia Dei, Beni Culturali della Chiesa, Archeologia Sacra, Commissione Biblica, Teologica Internazionale, Catechismo della Chiesa Cattolica e America Latina.
- GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA.
- ISTITUZIONI COLLEGATE: Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Tipografia Vaticana, L'Osservatore Romano, Libreria Editrice Vaticana, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Basilica Papale San Pietro, Basilica Papale San Giovanni, Basilica Papale San Paolo Fuori le Mura, Basilica Papale Santa Maria Maggiore, Elemosineria Apostolica, Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche e Autorità di Informazione Finanziaria.
- UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA.
- ACCADEMIE PONTIFICIE: Accademia delle Scienze, Accademia delle Scienze Sociali, Accademia per la Vita, Accademia San Tommaso d'Aquino,

Accademia di Teologia, Accademia Mariana Internazionale, Accademia delle Belle Arti, Accademia Romana di Archeologia, Accademia Cultorum Martyrum, Accademia Ecclesiastica e Pontificia Accademia di Latinità.

- PONTIFICI COMITATI: per i Congressi Eucaristici Internazionali e le Scienze Storiche.
- A norma dell'articolo 2, comma 3 della Costituzione citata, «tra gli istituti della Curia Romana si collocano anche la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice».

### 3. LA SANTA SEDE NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Se, dunque, la «Santa Sede» sta alla «Curia Romana» come il “tutto” sta alla “parte”, occorre precisare che in ambito internazionale il concetto di «Santa Sede» è stato sempre declinato nel suo significato più ampio di supremo organo di governo della Chiesa Universale costituito dal Sommo Pontefice e dai Dicasteri che compongono la Curia Romana.

In questo senso, le relazioni tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e la Segreteria di Stato di Sua Santità (che ricordiamo essere il Dicastero che collabora più da vicino con il Papa nell'esercizio del suo supremo ministero coordinando i lavori dell'intera Curia Romana) furono avviate nel 1957 per divenire stabili solo tre anni più tardi. Ci si domandò, allora, se tali relazioni fossero intrattenute dall'O.N.U. con lo Stato di Città del Vaticano o piuttosto con la Santa Sede quale organo di governo di tutta la Chiesa Cattolica. La questione venne risolta già a partire dalla primavera del 1957 allorquando si osservò che benché il Capo della Chiesa Cattolica ed il Sovrano della Città del Vaticano coincidessero in capo alla medesima persona del Sommo Romano Pontefice, nei rapporti con le Nazioni Unite la prima funzione assorbisse di fatto la seconda prevalendo su di essa.

I Patti Lateranensi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede stabilivano, all'articolo 2 del Trattato, che «l'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo» legittimando, dunque, la Santa Sede come soggetto di diritto internazionale non tanto in virtù del potere temporale che questa ora poteva esercitare sullo Stato della Città del Vaticano

che proprio quei Patti venivano a creare ma, piuttosto, in forza del suo ruolo spirituale universalmente riconosciuto nel mondo.

Come verrà in seguito meglio specificato, occorre già iniziare a precisare che anche negli anni intercorrenti tra l'occupazione italiana dei territori dello Stato Pontificio del 1870 e la fondazione dello Stato di Città del Vaticano avvenuta con il Concordato del 1929, la Santa Sede, sebbene priva di un proprio territorio sovrano, continuò ad agire e ad essere universalmente considerata sempre come soggetto di pieno diritto internazionale<sup>12</sup>: prova ne sia che già prima del 1929 la Royal Navy, ovverosia la Marina Militare inglese, aveva ricevuto l'ordine di accordare il saluto militare al Papa ed ai suoi inviati diplomatici. D'altronde, che alla Santa Sede fosse universalmente riconosciuta piena personalità giuridica internazionale è storicamente dimostrato anche da una lunga serie di elementi e circostanze come, per esempio, i molti interventi di intermediazione pontificia tra varie Nazioni in conflitto<sup>13</sup>, la sottoscrizione di Concordati tra Santa Sede e numerosi Paesi del mondo sotto forma di trattati internazionali, l'intensa attività di rappresentanza diplomatica condotta dalla fitta rete di Nunziature di cui la Santa Sede disponeva e a cui, la Convenzione di Vienna, attribuiva *de iure* il decanato del Corpo diplomatico e, infine, i numerosi negoziati che non sarebbe stato possibile svolgere senza il possesso da parte della stessa Santa Sede della necessaria soggettività internazionale. La titolarità di tale soggettività internazionale è in ultima analisi ancora desumibile dalle visite ufficiali compiute all'Assemblea Generale dell'O.N.U da Papa Paolo VI il 4 ottobre 1965, da Papa Giovanni Paolo II il 2 ottobre 1979 ed il 5 ottobre 1995, da Papa Benedetto XVI il 18 aprile 2008 ed, infine, da Papa Francesco il 25 settembre 2015.

Se, dunque, è possibile definire la Chiesa Cattolica come una comunità universale, autonoma ed indipendente dotata di propri membri (tutti i battezzati) e di una propria

---

<sup>12</sup> Il riconoscimento della piena soggettività giuridica internazionale della Santa Sede nel suddetto arco tempo (1870-1929) venne attuato da parte degli Stati prescindendo dal requisito dell'esistenza di un territorio sovrano pontificio attraverso atti significativi e concludenti come lo scambio di visite ufficiali, la concertazione di accordi internazionali, la conclusione di mediazioni ed arbitrati e il reciproco scambio di ambasciate. Per quanto concerne le molte visite ufficiali che numerosi Capi di Stato fecero ai Pontefici in tale periodo per riconoscerne di fatto la sovranità, occorre ricordare che fino al 1920 a nessun monarca estero veniva consentito far visita nello stesso giorno al Papa ed al Re d'Italia. Sarà Papa Benedetto XV a far cessare questo divieto a patto che al ritorno dal Vaticano ci si fermasse all'Ambasciata del proprio Paese prima di recarsi al Quirinale e proprio così avvenne in occasione della visita del Re Alberto I del Belgio (28 marzo 1922), dei Sovrani britannici (9 giugno 1923), del Re d'Egitto (9 agosto 1927) e del Re dell'Afganistan (12 gennaio 1928). In seguito agli Accordi Lateranensi le visite di Stato tornarono a svolgersi regolarmente a partire dalla prima compiuta dai Sovrani d'Italia il 5 dicembre 1929. La prima visita di un Pontefice al Quirinale dopo gli eventi del 1870, invece, fu compiuta da Papa Pio XII il 28 dicembre 1939 in restituzione della visita di Stato compiuta da Re Vittorio Emanuele III di Savoia.

<sup>13</sup> Si pensi alla mediazione pontificia svolta nel conflitto tra Spagna e Germania per le Isole Caroline tra il 1885 e il 1886, alla mediazione avvenuta nel 1888 tra Stati Uniti d'America e Spagna nel conflitto per Cuba o, più recentemente, alla mediazione condotta nel 1978 - 1979 da Papa Giovanni Paolo II tra Argentina e Cile in lotta per il canale di Beagle.

sovranità interna (in forza della quale, per esempio, tutti i battezzati sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Codice di Diritto Canonico), ne consegue che, entro i limiti derivanti dalla sua natura essenzialmente spirituale, la Santa Sede, essendone l'organo di supremo governo, ha certamente il potere di rappresentarla pienamente nell'ordine internazionale.

A seguito della sottoscrizione dei Patti Lateranensi del 1929, il Sommo Pontefice ha aggiunto al proprio ufficio di Pastore Universale della Chiesa Cattolica anche quello di Sovrano dello Stato di Città del Vaticano la cui fondazione si era resa necessaria al fine di offrire una sicura base d'indipendenza territoriale al Papa per l'esercizio del suo primato religioso ed alla Santa Sede in quanto supremo organo di governo della Chiesa. Per molti anni la Santa Sede da un lato e lo Stato di Città del Vaticano dall'altro sono stati considerati come membri distinti della comunità internazionale pienamente abilitati, ciascuno per proprio conto, a partecipare a conferenze internazionali o a sottoscrivere convenzioni di uguale natura al pari di tutti gli altri Stati dando spesso luogo a molte situazioni di dubbio e di incertezza.

Solo nel 1957 con l'avvio delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di dissipare ogni perplessità interpretativa, si è chiarito che ad assumere la duplice rappresentanza della Chiesa Cattolica e dello Stato della Città del Vaticano dovesse essere competente la Santa Sede quale supremo organo di governo dell'orbe cattolico<sup>14</sup> e di conseguenza, oggi, è solo la Santa Sede ad intrattenere relazioni con diverse organizzazioni internazionali<sup>15</sup>. Secondo una prassi internazionale ormai consolidata, infatti, gli inviti a partecipare o ad aderire ad organizzazioni, conferenze o convenzioni internazionali si indirizzano alla Santa Sede la quale, in base alle finalità da perseguire, decide se inviare dei Rappresentanti a nome della Santa Sede o dello Stato di Città del Vaticano. La Santa Sede è rappresentata, nei rapporti diplomatici con gli altri Paesi, dai *Nunzi Apostolici* che costituiscono, pertanto, dei veri e propri Ambasciatori del Sommo Pontefice e dello Stato di Città del Vaticano.

---

<sup>14</sup> La Segreteria di Stato di Sua Santità con nota n. 6752/57 del 16 ottobre 1957 ha inteso precisare che le relazioni che essa intrattiene con la Segreteria delle Nazioni Unite s'intendono stabilite tra la Santa Sede e l'Organizzazione delle Nazioni Unite e che, pertanto, le delegazioni ufficiali inviate dalla suddetta Segreteria di Stato all'O.N.U. devono essere considerate come delegazioni della Santa Sede.

<sup>15</sup> Ad oggi la Santa Sede mantiene osservatori permanenti presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.), fa parte del Comitato Esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R.) ed è membro dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (A.I.E.A.) e del Consiglio della Cooperazione Culturale del Consiglio d'Europa. Lo Stato di Città del Vaticano, invece, è membro dell'Unione Postale Universale (U.P.U.) e dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (I.T.U.).

In molti Stati, ed in primo luogo in Italia, è loro attribuito, come anticipato, il rango di «*Decano del Corpo Diplomatico*» ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Tale prerogativa va vista sia come un omaggio reso alla Santa Sede per i suoi alti servizi di pacificazione e solidarietà tra le Nazioni sia come un riconoscimento da parte della comunità internazionale dei valori spirituali che il Papa rappresenta. Al Decano del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato ricevente spetta, infatti, la funzione di rappresentare tutti gli altri componenti del Corpo Diplomatico, di difendere le loro immunità ed i loro diritti e di rendersi loro intermediario nei confronti del Governo locale su affari di comune interesse. Spetta ancora a lui la risoluzione di questioni attinenti immunità e protocollo.

I Nunzi Apostolici sono generalmente scelti tra i prelati che operano all'interno della Santa Sede e, a partire dal pontificato di Papa Paolo VI, vengono consacrati Arcivescovi. Sebbene oggigiorno sia caduta in disuso la distinzione in classi delle Nunziature, in passato era prassi consuetudinaria che i titolari delle Nunziature di Vienna, Parigi, Madrid e Lisbona, all'epoca considerate di prima classe, al termine del proprio servizio venissero creati Cardinali e rimanessero in sede in attesa di ricevere la berretta cardinalizia che sarebbe stata loro imposta non dal Papa ma dal Capo dello Stato in cui si trovavano (come accadde, per esempio, all'allora Nunzio a Parigi Mons. Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, che ricevette la berretta cardinalizia dal Presidente della quarta Repubblica Francese René Coty).

Ogni Nunzio Apostolico celebra nella propria sede l'anniversario di elezione del Sommo Pontefice invitando le autorità locali ed il Corpo Diplomatico come accade per gli altri Ambasciatori in occasione della rispettiva Festa nazionale.

Laddove al Rappresentante diplomatico pontificio non venga riconosciuto il rango di Decano del Corpo Diplomatico, la Santa Sede invia un *Pronunzio* e, dove le relazioni diplomatiche sono ancora meno strette perché si tratta di un Paese che non ha una tradizione cattolica, un *Delegato Apostolico*. Ad oggi la Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici con circa centottanta Paesi di tutto il mondo. La Santa Sede ha anche il diritto passivo di legazione diplomatica e, quindi, riceve i legati (Ambasciatori) che gli Stati inviano presso di essa secondo le norme contenute nelle convenzioni diplomatiche. e la Repubblica Italiana, in questo senso, è tenuta a garantire piena libertà ai Rappresentanti diplomatici accreditati presso la Santa Sede<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> C. CORRAL, «Nunzio», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 721-724

## *Capitolo Terzo*

### **LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

#### 1. NOTE STORICHE

Lo «Stato di Città del Vaticano» (*Status Civitatis Vaticanae*) è lo Stato sovrano sorto con il Trattato Lateranense stipulato, l'11 febbraio 1929, tra la Santa Sede e l'allora Regno d'Italia al fine di risolvere la cosiddetta «questione romana» che, per cinquantanove anni (1870 - 1929), aveva visto fortemente contrapposte le due parti contraenti.

A partire dall'età di Carlo Magno, infatti, i Papi avevano contemporaneamente esercitato, accanto al ministero petrino di Sommo Pontefice della Chiesa Universale, anche la funzione di Sovrano temporale di un vastissimo territorio situato nell'Italia centrale e si erano così attivamente inseriti nella politica internazionale fino all'avvento, appunto, della stagione risorgimentale italiana a metà dell'Ottocento.

Il 17 marzo 1861, infatti, veniva solennemente proclamata la nascita del nuovo Regno d'Italia che, però, non comprendeva ancora la città di Roma e il Lazio su cui continuavano ad estendersi i possedimenti dell'antico Stato Pontificio che godeva della protezione della Francia di Napoleone III e delle sue truppe lì acquisite al fine di stroncare ogni eventuale tentativo italiano di procedere all'occupazione militare ed alla successiva annessione dei territori pontifici così come paventati dallo stesso Camillo Benso Conte di Cavour che, l'11 ottobre 1860, in un suo celebre intervento al Parlamento dell'ancora Regno di Sardegna aveva ribadito con forza che «la stella da seguire è di fare della Città Eterna, sulla quale venticinque secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, la splendida Capitale del Regno italico»<sup>17</sup>.

Molto chiara era anche la posizione di Papa Pio IX, allora regnante, che, in una missiva all'Ambasciatore di Francia del 26 aprile 1861, scriveva: «la sovranità non è una cosa da desiderarsi in un tempo come questo, ed io lo so meglio di ogni altro. Quello che domando è solo un piccolo angolo di terra dove io sia il padrone. Se mi si offrisse di restituirmi i miei Stati, rifiuterei; ma fintanto che non avrò questo piccolo angolo, non potrò esercitare liberamente le mie funzioni spirituali».

---

<sup>17</sup> Tale citazione è riportata anche in un'epigrafe posta a Palazzo Madama a Roma, sede istituzionale del Senato della Repubblica, nella Sala che porta, appunto, il nome di Cavour e che oggi accoglie i membri del Governo durante le sedute dell'Assemblea.

Ora, sebbene la Francia e il Governo italiano presieduto da Marco Minghetti avessero stipulato, il 15 settembre 1864, a Fontainebleau, un'importante convenzione in base alla quale, a fronte del ritiro del presidio militare francese, l'Italia si impegnava a non attaccare lo Stato Pontificio e a trasferire la Capitale del Regno da Torino a Firenze<sup>18</sup>, l'occasione propizia per coronare l'ambizione italiana di annettere i territorio pontifici venne offerta all'Italia dalla guerra franco-prussiana nel corso della quale, il 1 settembre 1870, le truppe tedesche riuscirono ad infliggere a Napoleone III una durissima sconfitta a Sedan determinando la sua capitolazione e la fine del Secondo Impero Francese.

Questa nuova situazione di forte debolezza della Francia, parve al Governo italiano il momento migliore per ordinare al Generale Raffaele Cadorna di guidare le truppe italiane verso la presa di Roma che avvenne il 20 settembre 1870<sup>19</sup> e cui fece seguito l'integrale annessione dell'antico Stato Pontificio all'Italia e, l'anno successivo, il definitivo trasferimento della Capitale del Regno a Roma.

Nel 1871, dunque, Re Vittorio Emanuele II di Savoia poteva così trionfalmente entrare a Roma e prendere possesso del Palazzo del Quirinale che, sin dal '500, aveva costituito per i Pontefici la residenza complementare a quella del Palazzo Apostolico in Vaticano.

A seguito di questi eventi, Papa Pio IX si dichiarò «prigioniero politico del Governo italiano in Vaticano» ed emanò, il successivo 1 novembre, l'enciclica «Rescriptores ea» nella quale dichiarava «ingiusta, violenta, nulla e invalida l'occupazione dei domini della Santa Sede». Nel 1874, sempre Papa Pio IX, che sarebbe stato ricordato come l'ultimo Papa Re e che aveva da sempre avuto un atteggiamento piuttosto critico nei confronti della stagione Risorgimento, pronunciò il celebre «non expedit» con cui vietava ai cattolici italiani di prendere parte alla vita politica del Paese.

Da parte sua, il Governo, con la cosiddetta «Legge delle guarentigie», aveva comunque cercato di offrire al Papa una serie di garanzie circa la sua indipendenza che però non vennero mai accettate tanto che, sia Pio IX che i suoi successori, in segno di suprema protesta per la perdita della sovranità temporale pontificia, non sarebbero più usciti dai Palazzi Vaticani fino alla piena ricomposizione dei rapporti diplomatici sancita, appunto, dai Patti Lateranensi del 1929 mediante i quali la Santa

---

<sup>18</sup> La richiesta francese di trasferire la Capitale del Regno da Torino a Firenze avrebbe infatti dato prova dell'effettivo venir meno del proposito italiano di conquistare Roma per farne la nuova Capitale del Regno.

<sup>19</sup> Celebre fu l'episodio della breccia di Porta Pia condotta dai Bersaglieri italiani. È anche importante ricordare che Papa Pio IX diede ordine alle proprie truppe di non opporre alcuna resistenza armata al fine di evitare inutili spargimenti di sangue.

Sede dichiarava «definitivamente ed irrevocabilmente eliminata la “questione romana”» e riconosceva «il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma Capitale del Regno» mentre l’Italia, a sua volta, riconosceva «lo Stato della Città del Vaticano posto sotto la sovranità del Sommo Pontefice»<sup>20</sup>.

All’indomani di quei Patti, Papa Pio XI dichiarò che «il Vicario di Cristo domandava solo quel minimo di territorio che basti per l’esercizio della sua sovranità e senza il quale tale sovranità non potrebbe nemmeno esistere perché non avrebbe dove appoggiarsi» dimostrando che, in effetti, il motivo principale per cui la fondazione di un «*civilis principatus*», come quello che sarebbe poi divenuto lo Stato di Città del Vaticano, era apparsa così pressante, risiedeva proprio nell’urgenza di assicurare alla Santa Sede il territorio sovrano necessario a garantire la sua completa e manifesta indipendenza nei rapporti internazionali ed il libero esercizio del supremo ministero spirituale del Sommo Pontefice anche al fine di evitare al Papa di dover essere “ospite” di un qualche Stato che, a seconda delle contingenze politiche, avrebbe così potuto tentare di attuare indebite ingerenze nel governo della Chiesa: «questo principato civile (ovvero la nascita di un nuovo Stato) è necessario affinché lo stesso Romano Pontefice a nessun principe o civile potestà sia giammai soggetto e possa con pienissima libertà esercitare il supremo potere ed autorità, ricevuta divinamente dallo stesso Cristo, di pascere e di governare per l’universa Chiesa l’intero gregge del Signore» scriveva ancora, a tal proposito, il 9 giugno 1862, Papa Pio IX nell’Allocuzione «*Maxima Quidem*».

La nascita del nuovo Stato di Città del Vaticano fu subito riconosciuta anche dalla maggior parte della comunità internazionale. Lo stesso Papa Pio XI, in una sua allocuzione pronunciata al Corpo Diplomatico il 9 marzo 1929, definì la sottoscrizione dei Patti Lateranensi come un «grande, incomparabile e, forse, finora mai verificato, plebiscito non solo d’Italia ma di tutte le parti del mondo. Non c’è, in questa parola, esagerazione alcuna. Noi, infatti, stiamo ricevendo lettere e telegrammi non solo da tutte le città e villaggi d’Italia, non solo da tutte le città e molti villaggi di tutti i paesi d’Europa ma anche dalle due Americhe, dalle Indie,

---

<sup>20</sup> Tra le «Premesse» al Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929 si legge che «la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicuri alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo e consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la “questione romana” sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia» ed ancora che «che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana».



dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Nord, dal Centro, dal Sud dell'Africa, dall'Alaska, dal Mackenzie, dall'Hudson, come se si trattasse di un avvenimento di quei singoli luoghi. Un vero plebiscito, non solamente nazionale ma mondiale».

La soluzione adottata con i Patti Lateranensi è stata confermata anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, all'articolo 7, si esprime affermando che «lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi».

Il tema della vera natura giuridica dello Stato di Città del Vaticano e del rapporto teologico che lega quest'ultimo alla Santa Sede è stato ben illustrato in una lettera inviata il 20 dicembre 1982 all'allora Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli da Papa Giovanni Paolo II secondo il quale «lo Stato della Città del Vaticano è sovrano ma non possiede tutte le caratteristiche di una comunità politica. Si tratta di uno Stato atipico: esso esiste a conveniente garanzia dell'esercizio della spirituale libertà della Sede Apostolica, e cioè come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile della medesima nella sua attività di governo a favore della Chiesa universale, come pure della sua opera pastorale rivolta a tutto il genere umano ma non possiede una propria società per il cui servizio sia stato costituito e neppure si basa sulle forme di azione sociale che determinano solitamente la struttura e l'organizzazione di ogni altro Stato»<sup>21</sup>.

Lo Stato di Città del Vaticano e la Santa Sede, dunque, costituiscono due entità tra loro distinte ma reciprocamente unite da un rapporto organico conforme ai principi del diritto internazionale e alla dottrina cattolica della divina istituzione del supremo ufficio del Romano Pontefice. In questo senso, dunque, si può ben dire che lo Stato di Città del Vaticano rappresenti l'involucro, peraltro recente, necessario a racchiudere e a rendere libera d'agire la Santa Sede che è il supremo organo di governo della Chiesa Universale e, quindi, la più alta espressione della potestà pontificia.

---

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera sul il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica al Cardinale Agostino Casaroli Segretario di Stato (20 dicembre 1982), n. 2.

## 2. PECULIARITÀ DELLO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO

La Città del Vaticano, con i suoi 0,439 chilometri quadrati di superficie (pari a circa quarantaquattro ettari)<sup>22</sup> è, secondo le statistiche internazionali, lo Stato sovrano più piccolo del mondo tanto che, a tal proposito, si è parlato di una sua attuale *caratteristica francescana*<sup>23</sup> che è ben possibile comprendere laddove si ricordi che i precedenti possedimenti pontifici si estendevano, invece, su un territorio vasto oltre 44.000 chilometri quadrati.

È indubbio che lo Stato di Città del Vaticano presenti, dal punto di vista giuridico, talune *peculiarità* che hanno fatto dubitare alcuni della possibilità di considerarlo un vero e proprio Stato. A questo proposito il prof. Donato Donati ricorda che «secondo l'assunto comune della dottrina giuridica, il concetto generale dello Stato si riconduce a quattro elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità e persona statale che si trovano tutti nella Costituzione della Città del Vaticano che, dunque, è un vero e proprio Stato secondo il diritto internazionale vigente»<sup>24</sup> come ulteriormente ribadito anche dal prof. Francesco Ruffini secondo il quale: «o si ammette che lo Stato della Città del Vaticano è un vero e proprio Stato o, in caso inverso, si dovrebbe pur negare che lo fosse l'antico Stato della Chiesa, ad onta che l'opinione pubblica e la pratica diplomatica mondiale l'abbiano considerato e trattato sempre come tale.

---

<sup>22</sup> Le coordinate geografiche dello Stato di Città del Vaticano sono: lat. 42° N; long. 12° E. Piazza San Pietro si trova a 19 m.s.l.m. e il punto più alto dei Giardini vaticani si trova a 77 m.s.l.m. Il territorio si estende per una lunghezza massima di metri 1045 ed una larghezza di metri 850. Lo Stato di Città del Vaticano è una enclave della Città di Roma. La Città del Vaticano si estende poco lontano dalla riva destra del Tevere, su una modesta altura, parte dei Montes Vaticani (Colle Vaticano) dell'antichità, su cui, nell'epoca precedente alla nascita di Cristo, vennero costruite alcune ville. L'imperatore romano Caligola (37-41 d.C.) vi fece edificare un circo privato, nel quale, oltre che nei giardini adiacenti, sembra che abbia avuto luogo il martirio di molti cristiani di Roma all'epoca dell'imperatore Nerone (54-68). A nord del circo, in una necropoli lungo una strada secondaria, fu sepolto San Pietro; sul luogo della sepoltura, l'imperatore Costantino innalzò, fra il 324 e il 326, una grandiosa basilica, sostituita nei secoli XVI-XVII dall'attuale. Per la dimensioni assai ridotte del territorio della Città del Vaticano, molti enti ed uffici della Santa Sede sono situati in immobili della città di Roma (soprattutto in edifici esistenti in Piazza Pio XII, Via della Conciliazione, Piazza San Calisto, Piazza della Cancelleria, Piazza di Spagna). Tali immobili, secondo quanto stabilito nel Trattato Lateranense, godono delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (Ambasciate). Le zone su cui sorgono i suddetti immobili sono comunemente chiamate "zone extraterritoriali". ([www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va), *Geografia*).

<sup>23</sup> P. A. D'AVACK, *Vaticano*, in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino 1980, vol. XX, p. 584, scrive: «non esiterei a ritenere che fu proprio tale preoccupazione il movente principale che ispirò e condusse la Santa Sede a quella *concezione francescana* nella costituzione dello Stato di Città del Vaticano che dal punto di vista territoriale le fece ricercare la minor quantità di territorio possibile, dal punto di vista della popolazione le fece accogliere quel sistema di cittadinanza, di residenza e di funzioni che la riduceva al minimo indispensabile dei membri e che da quello infine della sovranità la indusse nell'ordine internazionale a disinteressarsi di tutti i congressi e gli affari d'ordine temporale». Ciò che più interessava, infatti, alla Santa Sede all'atto della fondazione del nuovo Stato Vaticano non era certo la sua estensione territoriale quanto, piuttosto, la ritrovata garanzia per la Chiesa di poter nuovamente disporre di un territorio sovrano, per quanto minimo, in grado di assicurare al Papa ed alla stessa Santa Sede di esercitare pienamente e liberamente il proprio supremo ufficio». Mussolini commentò in Senato questa ristrettezza dicendo che: «44 ettari sono veramente il corpo ridotto al minimo necessario per sostenere lo spirito.

<sup>24</sup> D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Padova 1930, p. 8 ss. citato da Mons. Vitaliano Mattioli, *Dallo Stato Pontificio allo Stato di Città del Vaticano*, in [www.culturacattolica.it](http://www.culturacattolica.it).

Ritenuto però che lo Stato della Città del Vaticano sia un vero Stato, bisogna concedere che esso è un *unicum* nella vita giuridica e politica dei popoli, allo stesso modo che un *unicum* fu nella storia ed è nel mondo moderno e sarà finché sia per durare nei secoli, la Santa Sede»<sup>25</sup>.

In questo senso, dunque lo Stato di Città del Vaticano rappresenta una società giuridicamente perfetta, ossia autonoma ed autosufficiente, in quanto non deriva la sua autorità da nessun altro ordinamento ed è organizzata come un'istituzione provvista di sovranità originaria e di capacità soggettiva sia di carattere pubblico che privato. I Patti Lateranensi hanno, dunque, indubbiamente, creato un nuovo aggregato statale, in quanto la Città del Vaticano presenta in maniera indiscutibile gli elementi costitutivi di uno Stato sovrano e cioè:

- il *territorio*, che, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato è circoscritto in parte dalle mura e si estende, sulla Basilica e sulla Piazza San Pietro, sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza, alla quale d'ordinario si accede liberamente. Gli accessi pubblici al territorio dello Stato vaticano, costantemente presidiati dalla Guardia Svizzera Pontificia, sono quattro e, precisamente: il Portone di Bronzo del Palazzo Apostolico (a destra della facciata della Basilica Papale di San Pietro), l'Arco delle campane (a sinistra della facciata della Basilica Papale di San Pietro), Porta Sant'Anna (lungo via di Porta Angelica) e l'ingresso del Sant'Uffizio (a sinistra del colonnato). Piazza San Pietro, pur facendo parte del territorio della Città del Vaticano, è soggetta, di norma, al controllo delle forze dell'ordine italiane coordinate dall'Ispettore di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano della Polizia di Stato. Lo Stato Vaticano dispone, entro i propri confini, anche di un eliporto e di una stazione ferroviaria. Tutti gli edifici di culto presenti in territorio italiano dove temporaneamente si trovi il Papa godono, per tutto il tempo della sua permanenza, delle prerogative di extraterritorialità;
- il *popolo* costituito, secondo gli artt. 9 e 21, primo comma, del Trattato e secondo la legge vaticana sulla cittadinanza: a) da coloro che hanno in Vaticano stabile residenza, per ragioni di dignità, carica, ufficio o d'impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o autorizzata dal Sommo

---

<sup>25</sup> F. RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano*, estratto dagli «Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino», LXVI (1931), p. 25 ss. citato da Mons. Vitaliano Mattioli, *Dallo Stato Pontificio allo Stato di Città del Vaticano*, in [www.culturacattolica.it](http://www.culturacattolica.it).

Pontefice; b) dal coniuge, i figli, gli ascendenti e discendenti di cittadini vaticani, conviventi ed autorizzati a risiedere nel territorio dello Stato; c) dai Cardinali, anche se non residenti nella Città del Vaticano, ma in Roma; d) da coloro che siano autorizzati a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano, con concessione o conservazione della cittadinanza. La cittadinanza, quindi, non si basa sui normali criteri dello *ius soli*, ossia della nascita nel territorio dello Stato, dello *ius sanguinis*, ossia della nascita da genitori che abbiano diritto di cittadinanza, dello *ius coniugii*, ossia del matrimonio con un cittadino, ma sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata nei confini dello Stato. Il suo acquisto non è mai automatico, ma è basato sulla concorde volontà della Santa Sede e dell'interessato. Secondo dati statistici pubblicati sul sito internet dello Stato di Città del Vaticano, al 1 marzo 2011 la popolazione dello Stato comprendeva circa 800 persone delle quali oltre 450 godono della cittadinanza vaticana mentre le altre sono solo autorizzate a risiedere nello Stato, temporaneamente o anche stabilmente, ma senza godimento della cittadinanza. Circa la metà dei cittadini non risiede nello Stato ma in altri Paesi soprattutto per motivi di servizio (si pensi, in particolare, al personale del servizio diplomatico della Santa Sede)<sup>26</sup>.

- la sovranità ossia il potere supremo, originario, indipendente che l'articolo 3 del Trattato attribuisce al Sommo Pontefice, il quale riveste, contemporaneamente, il ruolo di capo temporale dello Stato Vaticano e di capo spirituale della Chiesa Cattolica. Lo Stato di Città del Vaticano possiede poi personalità giuridica internazionale autonoma ed un fine tipico, che non è quello normale di molti stati moderni di soddisfare i bisogni del cittadino, ma, piuttosto, quello assolutamente peculiare di assicurare la libertà e l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale tanto che la Città del Vaticano può essere certamente definito uno «Stato - fine» (numerosi sono, in questo senso, i possibili esempi di ordinamenti statuali sorti nel corso dei secoli per la realizzazione di un fine religioso o, comunque, ideologico che trascende i limiti degli interessi nazionali). In dottrina è stato molto dibattuto il problema della mancanza di un'autonoma sovranità della Città del Vaticano, in quanto il nuovo Stato deriva la sua origine da un'autorità posta da un diverso ordinamento ma si

---

<sup>26</sup> Dati statistici tratti dal sito internet ufficiale dello Stato di Città del Vaticano ([www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)), sezione *Popolazione*.

può affermare, senza ombra di dubbio, che lo Stato Vaticano non ha al di sopra di sé alcuna organizzazione politica, alcuno Stato e solo l'ordinamento della Chiesa Cattolica. Dunque, «La personalità dello Stato di Città del Vaticano quale Ente sovrano di diritto pubblico internazionale, distinto dalla Santa Sede, è universalmente riconosciuta».

La Chiesa Cattolica svolge la sua missione di annuncio del Vangelo, per la salvezza di tutti gli uomini, e di servizio alla pace e alla giustizia, a favore di tutti i popoli, sia tramite le varie Chiese particolari e locali, sparse nel mondo, sia tramite il suo governo centrale, costituito dal Papa e dagli Organismi che lo coadiuvano nella sua responsabilità verso la Chiesa universale e che vengono designati con il nome di Santa Sede. Lo stesso Sommo Pontefice risiede nello Stato della Città del Vaticano, dove hanno sede anche alcuni degli accennati Organismi. Lo Stato ha, pertanto, la singolare caratteristica di strumento dell'indipendenza della Santa Sede e della Chiesa cattolica da qualsiasi potere costituito in questo mondo. In un certo senso, è segno del carattere soprannaturale della Chiesa stessa dal momento che le strutture dello Stato Vaticano sono ridotte al minimo indispensabile per il suo funzionamento»<sup>27</sup>. Inoltre, per espressa volontà della Santa Sede, lo Stato di Città del Vaticano è annoverato tra i tredici Stati sovrani del mondo che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Presso l'O.N.U., infatti, la Santa Sede è accreditata solo mediante degli Osservatori Permanenti: in questo modo, la Santa Sede, ha inteso ribadire, sin dalla sua fondazione, l'assoluta neutralità dello Stato di Città del Vaticano<sup>28</sup>. Occorre anche precisare che il Sommo Pontefice esercita sul territorio vaticano non solo la sua sovranità temporale di monarca assoluto ma anche la sua esclusiva proprietà secondo il modello della sovranità patrimoniale tipica dell'età medievale; ne consegue che, essendo, dunque, il Papa proprietario di tutto lo Stato, a nessuno dei residenti sia consentito possedervi immobili o terreni anche perché «l'intero territorio dello Stato della Città del Vaticano è posto sotto la protezione della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato.

---

<sup>27</sup> [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va), sezione *Origini e natura*

<sup>28</sup> A questo proposito, l'art. 24 del Trattato stipulato tra la Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 dispone che «La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile».

Nel 1984, poi, la Città del Vaticano è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale di cui alla Convenzione U.N.E.S.C.O. del 16 novembre 1972 sulla protezione di tale patrimonio per cui lo Stato Vaticano è riconosciuto, anche nella disciplina internazionale, come un patrimonio morale, artistico e culturale degno di essere rispettato e protetto come tesoro appartenente all'umanità. È anche utile ricordare che, sebbene lo Stato della Città del Vaticano non abbia accesso diretto al mare, tuttavia, in virtù della Dichiarazione di Barcellona del 1921, è ammesso alla navigazione marittima con proprie navi battenti bandiera pontificia anche se tale diritto non viene attualmente esercitato»<sup>29</sup>. La lingua ufficiale dello Stato della Città del Vaticano è l'italiano. La Santa Sede, invece, ha mantenuto come lingua ufficiale il latino; tutti i documenti pontifici vengono, infatti, redatti in tale lingua a cura della Segreteria di Stato. In ambito diplomatico e per la cura delle formalità internazionali, invece, la stessa Santa Sede utilizza la lingua francese.

### 3. L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO

I Patti Lateranensi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra Santa Sede e Regno d'Italia si componevano di due distinti protocolli:

- in primo luogo il «Trattato del Laterano» che istituiva, appunto, lo Stato di Città del Vaticano e ne determinava la sovranità temporale, la proprietà esclusiva, l'inviolabilità e il diritto di legazione attivo e passivo in capo al Sommo Pontefice con quattro allegati concernenti, rispettivamente, il territorio dello Stato della Città del Vaticano, gli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi, gli immobili esenti da espropriazioni e da tributi e la convenzione finanziaria.
- e, accanto al Trattato, il «Concordato» mediante il quale, invece, si regolavano i rapporti tra l'Italia e la Chiesa in materia religiosa assicurando a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1, «il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica»<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va), sezione *Extraterritorialità*

<sup>30</sup> Dopo lunghe trattative, alcune parti del Concordato vennero modificate attraverso un accordo di revisione bilaterale che fu sottoscritto a Villa Madama il 18 febbraio 1984 tra il Presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi ed il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli in rappresentanza della Santa Sede. Tra i temi oggetto

A fronte di ciò, l'ordinamento costituzionale del nuovo Stato vaticano venne plasmato dallo stesso Papa Pio XI il successivo 7 giugno 1929 data in cui, in occasione dello scambio ufficiale delle ratifiche<sup>31</sup> dei suddetti Patti tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, vennero promulgate la Legge Fondamentale della Città del Vaticano e le leggi sulle fonti del diritto, sulla cittadinanza e il soggiorno, sull'ordinamento amministrativo vaticano, sull'ordinamento economico commerciale e professionale e in materia di pubblica sicurezza.

L'ordinamento interno dello Stato è, ancora oggi, retto, appunto, dalla Legge Fondamentale che è stata recentemente modificata da Papa Giovanni Paolo II con *motu proprio* del 26 novembre 2000. Il nuovo testo della Legge Fondamentale, in tutto assimilabile ad una vera e propria Costituzione, è entrato in vigore il 22 febbraio 2001. L'articolo 1 della suddetta Legge Fondamentale dispone che «il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario» designando, così, una monarchia elettiva<sup>32</sup>, assoluta, teocratica e patrimoniale. Il Papa è l'unico Sovrano che non lascia eredità né designa successori. «Il fatto che il Pontefice sia il Successore di San Pietro gli attribuisce anche una sacralità che altri Capi di Stato non hanno. Ma, a differenza dell'Imperatore del Giappone o della Regina d'Inghilterra - unici Capi di Stato del mondo occidentale ad avere connotati sacrali - il Papa può essere avvicinato mentre ai due Sovrani ora detti non ci si avvicina a meno di tre passi».<sup>33</sup>

Per quanto riguarda l'esercizio del *potere legislativo*, si dispone che, «salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservarlo a sé stesso o ad altre istanze», esso venga esercitato «da una Commissione (cosiddetta *Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano*) composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali,

---

di revisione si ricordano: il venir meno della religione cattolica come religione di Stato e dell'approvazione del Governo alla nomina dei nuovi Vescovi ora non più soggetti, per altro, a prestare giuramento nelle mani del Capo dello Stato, l'introduzione del cosiddetto matrimonio concordatario ovvero degli effetti civili del matrimonio canonico e l'introduzione del meccanismo del cosiddetto otto per mille per il sostentamento del clero.

<sup>31</sup> La solenne cerimonia dello scambio delle ratifiche dei Patti Lateranensi avvenne il 7 giugno 1929 presso il Palazzo Apostolico in Vaticano. Il Capo del Governo italiano Benito Mussolini, in uniforme diplomatica, venne ricevuto con tutti gli onori dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri. Alle ore dodici dello stesso giorno, i Patti Lateranensi entrarono in vigore determinando la nascita dello Stato della Città del Vaticano simboleggiato dallo scambio di consegne tra i Carabinieri Reali, che si affrettarono a lasciare l'ex territorio italiano divenuto Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Alla mezzanotte dell'8 giugno entrarono in vigore anche le sei leggi principali del nuovo Stato promulgate da Papa Pio XI a mezzogiorno del giorno precedente a norma delle quali egli diveniva il primo Sovrano del nuovo Stato della Città del Vaticano.

<sup>32</sup> Il Sommo Pontefice viene, infatti, eletto dal Collegio dei Cardinali secondo le norme prescritte dalla Costituzione Apostolica «Universi Dominici Gregis» emanata da Papa Giovanni Paolo II nel 1996 e in parte modificata nel 2007 da Papa Benedetto XVI con la Lettera Apostolica «De Aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis»

<sup>33</sup> M. SGRELLI, *Il Cerimoniale. Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato*, VIII Edizione, Di Felice Editore, Roma 2012, pag. 374

tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio»<sup>34</sup> (art. 3). La Commissione ha il potere di emanare in via esclusiva «Regolamenti Generali» (art. 7, comma 3) mentre i progetti di legge devono essere previamente sottoposti, «per il tramite della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice» (art. 4). La Commissione, nell'esercizio del potere legislativo, viene assistita da un Consigliere Generale e da Consiglieri dello Stato nominati dal Pontefice per cinque anni che possono essere consultati per «l'elaborazione delle Leggi e in altre materie di particolare importanza» (art. 13, comma 1).

Per quanto concerne, invece, il *potere esecutivo*, la Legge Fondamentale del 1929, agli articoli 7 ed 8, prevedeva che, ferma restando la pienezza dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario posti in capo al Sommo Pontefice, l'esercizio di tale potere venisse delegato ad un *Governatore dello Stato* che lo stesso Sommo Pontefice avrebbe provveduto a nominare e revocare e nei cui confronti il Governatore sarebbe stato direttamente ed esclusivamente responsabile. Già dal 1939, però, Papa Pio XII, pur senza mutare la Legge Fondamentale allora vigente né derogare ad essa, aveva istituito una Pontificia Commissione composta da tre Cardinali con il compito di provvedere, in suo nome e in sua vece, all'esercizio del potere esecutivo svuotando e superando, in questo modo, la carica del Governatore che, infatti, non sarebbe stata più assegnata a partire dal 1952, anno dalla morte del Marchese Camillo Serafini che ne fu l'ultimo titolare. Inoltre, sempre in questo senso, Papa Giovanni Paolo II, con Chirografo del 6 aprile 1984, aveva conferito al Cardinale Agostino Casaroli, nella sua qualità di Segretario di Stato, «l'alto e speciale mandato a rappresentarCi nel governo civile dello Stato della Città del Vaticano e ad esercitare i poteri e le responsabilità inerenti alla Nostra sovranità temporale sul medesimo Stato».

Di conseguenza, nel nuovo testo della Legge Fondamentale si è previsto che il *potere esecutivo* venga esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione dello Stato di Città del Vaticano - che, in tale veste, assume, pertanto il nome di *Presidente del Governatorato* - (art. 5, comma 1). Il Presidente del Governatorato, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, «nelle materie di maggiore importanza procede di concerto con la Segreteria di Stato» (art. 6). Lo stesso Presidente può emanare Ordinanze (art. 7, comma 1) e, in caso di urgente necessità, «disposizioni aventi forza di legge» destinate a perdere efficacia se non «confermate

---

<sup>34</sup> Gli attuali componenti della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano sono: il Cardinale Giuseppe Bertello, *Presidente* e i Cardinali Giovanni Battista Re, Jean-Louis Tauran, Antonio Maria Vegliò, Attilio Nicora, Leonardo Sandri e Domenico Calcagno (nell'ordine in cui sono riportati su [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)).



dalla Commissione entro novanta giorni» (art. 7, comma 2). Il Presidente del Governatorato viene «assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e da lui presieduto» (art. 11) per la predisposizione e l'esame dei bilanci che «sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato» (art. 12). Infine, il Presidente rappresenta lo Stato (art. 8) tranne che «nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati», attività riservate «al Sommo Pontefice» che le esercita «per mezzo della Segreteria di Stato» (art. 2). Allo stesso tempo, si è anche disposta la soppressione di vari corpi militari dello Stato con l'eccezione della Guardia Svizzera che rimane a disposizione, per fini di sicurezza e polizia, del Presidente della Commissione (art. 14).

Per quanto riguarda il *potere giudiziario*, esso «è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato» (art. 15, comma 1) anche se «la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice» (art. 19). L'esercizio della giurisdizione prevede: un *Giudice Unico*, avente competenza in materia civile e penale per le cause di minore importanza; il *Tribunale di prima istanza*, organo collegiale con competenza di primo grado in materia civile e penale per le cause che non sono di competenza del Giudice Unico e di secondo grado per l'impugnazione di provvedimenti del Giudice Unico; la *Corte d'Appello*, che decide sulle impugnazioni di provvedimenti del Tribunale di prima istanza e la *Corte di Cassazione* costituita dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali componenti tale Tribunale che ha competenza per le impugnazioni contro i provvedimenti di tutti gli organi sopra indicati, per motivi di sola legittimità.

Il Papa provvede alla nomina ed alla revoca dei Giudici e può avocare a sé qualsiasi causa civile o penale<sup>35</sup>. Questi Tribunali, ovviamente, devono essere tenuti distinti dai Tribunali della Curia Romana (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Tribunale della Rota Romana e Penitenzieria Apostolica).

---

<sup>35</sup> F. CLEMENTI, «La nuova "Costituzione" dello Stato della Città del Vaticano» in *Quaderni costituzionali* 2/2001, 469-470.

#### 4. L'ARCHITETTURA ISTITUZIONALE DI CITTÀ DEL VATICANO ED I SUOI SIMBOLI

L'attuale Presidente del Governatorato è il Cardinale Giuseppe Bertello mentre il Segretario Generale è Padre Fernando Vérgez Alzaga. Presidente Emerito del Governatorato è, invece, il Cardinale Giovanni Lajolo.

Il Governatorato, ossia il complesso degli organismi attraverso i quali il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, esercita il potere esecutivo, si articola in Direzioni ed Uffici Centrali. Le *Direzioni* in cui il Governatorato è distinto sono:

- DIREZIONE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO.
- DIREZIONE DEI SERVIZI GENERALI alla quale fa capo anche la *Floreria* che si occupa di quanto attiene all'allestimento degli ambienti destinati allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche, delle cerimonie ed udienze presiedute dal Santo Padre, in Vaticano e in Roma. Cura, inoltre, l'arredamento degli appartamenti del Sommo Pontefice, dei Cardinali e di Prelati della Santa Sede, come pure degli uffici dello Stato, provvedendo anche alla conservazione e al restauro del patrimonio ad essa affidato. Da questa Direzione dipende anche il *Servizio della Motorizzazione* che tiene il Registro dei veicoli vaticani (RVV), rilascia i documenti di circolazione e revisione dei veicoli e le patenti di guida, provvede all'acquisto, alla manutenzione ed alla gestione degli autoveicoli per tutti i servizi di natura istituzionale dello Stato e della Santa Sede; due sono le sigle degli automezzi iscritti nel Registro veicoli vaticani: «SCV» per le auto di proprietà dello Stato e degli Enti della Santa Sede e «CV» per la auto di proprietà dei cittadini e delle personalità a cui è concessa l'immatricolazione nei ruoli vaticani. La sigla internazionale è «V». Tutte le vetture utilizzate dal Papa hanno attualmente la targa «SCV 1» (Stato della Città del Vaticano - veicolo numero 1). Nel caso in cui il Papa debba servirsi di una vettura che non fa parte del parco veicoli vaticano, a questa viene applicata una coppia di targhe «SCV 1» che sono depositate presso gli uffici di motorizzazione del Vaticano per essere utilizzate qualora si presentasse questa evenienza. Per le occasioni pubbliche il protocollo prevede l'utilizzo di un'autovettura blindata ufficiale che viene imbarcata su aerei cargo o su appositi camion per essere trasportata prima dell'arrivo del Papa sul luogo della visita.

- DIREZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE che cura la sicurezza e l'ordine pubblico in collegamento con la Guardia Svizzera Pontificia e con le omologhe strutture dello Stato italiano e di altri Stati. Ad essa fanno capo: il *Corpo della Gendarmeria* e il *Corpo dei Vigili del Fuoco* che esplica attività di pronto intervento e di prevenzione a tutela delle persone e dei beni.
- DIREZIONE DI SANITÀ ED IGIENE alla quale è collegata anche la *Farmacia Vaticana*.
- DIREZIONE DEI MUSEI alla quale è affidato il compito della tutela, conservazione, restauro e valorizzazione dei monumenti e delle varie raccolte e collezioni di proprietà della Santa Sede gestiti dallo Stato. Esercita, inoltre, la sovrintendenza sui beni culturali, in conformità alla legislazione vaticana vigente in materia.
- DIREZIONE DEI SERVIZI TECNICI.
- DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI competente in materia di gestione del traffico postale, telegrafico e telefonico. Essa comprende anche il *Servizio delle Poste e del Telegrafo* la cui attività e competenza consistono nella gestione di tutto quanto attiene al traffico postale e telegrafico dalla e per la Città del Vaticano. Lo Stato ha moneta propria ed emette propri francobolli postali. Le monete vaticane, ad eccezione di quelle in oro ed argento, hanno corso legale anche in Italia e in tutti gli altri Paesi in virtù della Convenzione monetaria con lo Stato italiano, che ha agito per conto della Comunità Europea, del 29 dicembre 2000. Da tale Convenzione, infatti, discende il diritto dello Stato della Città del Vaticano ad utilizzare l'euro come propria moneta ufficiale dal 1° gennaio 1999. Mancando di un proprio istituto di emissione, lo Stato della Città del Vaticano si è impegnato in forma patrizia a coniare la propria moneta metallica - per il valore massimo, attualmente di un milione di euro l'anno - in Italia, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È ripresa dal 1996, in vista del Giubileo del 2000, la coniazione da parte della Città del Vaticano di monete d'oro, regolarmente emesse ogni anno dal 1929 fino al 1959. Tale coniazione è proseguita anche dopo il Giubileo e prosegue tuttora, con una emissione annuale.
- DIREZIONE DEI SERVIZI ECONOMICI.

- DIREZIONE DELLE VILLE PONTIFICIE alla quale compete la manutenzione e la gestione della zona extraterritoriale di Castel Gandolfo, con i relativi edifici e giardini, destinati a soggiorno estivo del Sommo Pontefice.

Gli *Uffici Centrali*, invece, sono così denominati perché fanno capo direttamente al Presidente del Governatorato, coadiuvato, come detto, dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. Essi sono: l'Ufficio Giuridico, l'Ufficio del Personale, l'Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato, l'Ufficio Filatelico e Numismatico, l'Ufficio Sistemi Informativi, l'Archivio di Stato e l'Ufficio Pellegrini e Turisti. Occorre poi anche annoverare tra di essi il Servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la Specola Vaticana che è l'organismo avente sede nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo cui è demandato il compito di svolgere attività di natura prevalentemente scientifica nei settori dell'astronomia e dell'astrofisica offrendo il contributo della Chiesa nel campo della ricerca ed ancora il Fondo Assistenza Sanitaria e il Fondo Pensioni<sup>36</sup>.

Ai sensi dell'articolo 20 della vigente Legge Fondamentale, «la Bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in quest'ultimo la Tiara con le chiavi. Lo stemma è costituito dalla Tiara con le chiavi e il sigillo dello Stato porta nel centro la Tiara con le chiavi ed intorno le parole “Stato della Città del Vaticano”».

La *Bandiera Pontificia* o dello Stato di Città del Vaticano è costituita da un drappo bipartito di giallo (verso l'asta) e di bianco, caricato, questo, al centro dalle Chiavi decussate, sormontate dal Triregno; l'asta è cimata di lancia ornata di coccarda degli stessi colori della bandiera e frangiata d'oro<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Le informazioni e i dati riportati in questo paragrafo sono stati tratti dal sito internet ufficiale dello Stato di Città del Vaticano ([www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)) ed in particolare dalla sezione *Struttura del Governatorato*.

<sup>37</sup> Si badi a non confondere la Bandiera Pontificia con il *Vessillo di Santa Romana Chiesa*, simbolo della sua sovranità spirituale su tutto il mondo che era costituito da un drappo rosso, sul cui fondo campeggiava inizialmente l'immagine di San Pietro, accompagnata talora da quella di San Paolo, immagini che vennero poi sostituite con l'emblema delle chiavi decussate sormontate da una croce bianca. Il Vessillo di Santa Romana Chiesa assunse con Papa Bonifacio VIII la forma che ha poi sempre mantenuto, ossia di un drappo di seta vermiglia, il cui fondo era cosparso simmetricamente di numerose stelle a sei punte ricamate in oro e recante al centro le simboliche chiavi incrociate, sormontate però dal cono o sinnicchio (padiglione); terminante come un gagliardetto in due punte, ciascuna delle quali ornata da un fiocco d'oro, il drappo era attaccato ad una lunga asta dorata, incavata al posto dell'impugnatura e cimata di una piccola lancia metallica, da cui pendevano cordoni a fiocco d'oro. Il Vessillo di Santa Romana Chiesa seguiva non solo il Sommo Pontefice quando era in viaggio, o lo accompagnava nelle maggiori solennità religiose e civili (processione del Corpus Domini, possessi papali, cavalcate solenni ecc.), ma veniva spiegato anche dalle truppe in combattimento. La custodia del Vessillo di Santa Romana Chiesa era affidata, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, ad un personaggio di alto rango, che assumeva pertanto la denominazione e la carica di *Vessillifero di Santa Romana Chiesa*, detto anche *Gonfaloniere della Chiesa*. A riprova di quanto mai onorifica fosse tale carica, forse la più elevata che i Papi

Anticamente la bandiera dello Stato pontificio era giallorossa (o per meglio dire amaranto e rossa, i due colori tradizionali del Senato e del Popolo romano, che vennero tuttavia sostituiti con il bianco e il giallo nel 1808. Fu solo in seguito al Trattato del Laterano tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 che la bandiera pontificia assunse la forma attuale venendo altresì considerata bandiera di uno Stato estero e pertanto tutelata alla stregua di tutte le altre (art. 299 del Codice penale italiano). La bandiera attuale è stata innalzata per la prima volta l'8 giugno 1929.

Lo Stato della Città del Vaticano, quale ente sovrano di diritto pubblico universalmente riconosciuto, come ha la propria Bandiera così ha anche un suo *Inno ufficiale*, che dal 16 ottobre 1949, per disposizione di Papa Pio XII, è la «Marcia Pontificia»<sup>38</sup> composta dal celebre musicista francese Charles Gounod (1818-1893) famoso, in particolare, per la sua «Ave Maria».

L'Inno Pontificio di Gounod, ormai noto in tutto il mondo, viene suonato nelle occasioni più solenni della vita dello Stato, durante cerimonie cui sia presente il Sommo Pontefice o un suo rappresentante e viene inoltre intonato allorché la Bandiera Vaticana viene issata in forma solenne.

---

potessero accordare ad un laico, sta il fatto che più di una volta essa fu rivestita da Sovrani. A conferma dell'importanza della dignità di Vessillifero di Santa Romana Chiesa, Papa Clemente XI (1700-21) dispose, all'inizio del suo pontificato, che il titolare di detta doveva essere scortato nelle solenni cavalcate dai due Capitani dei Cavalleggeri. Quando nel 1801 Papa Pio VII, in sostituzione dei disciolti Cavalleggeri, istituì il nuovo Corpo della Guardia Nobile Pontificia, il Vessillifero entrò a farne parte come Capitano con il grado di Tenente Generale, prendendo posto nelle cavalcate, secondo la tradizione, tra i due Capitani della medesima Guardia. Ultimo attestato pontificio di benevolenza nei confronti del Vessillifero di Santa Romana Chiesa è stato quello di Papa Pio IX, il quale dispose che il titolare di tale carica, che si fregia di uno speciale distintivo su cui spicca la parola «*Vexillifer*», che porta al collo a mo' di decorazione, fosse sempre annoverato tra i Camerieri segreti.

<sup>38</sup> La musica dell'attuale Inno Pontificio fu composto dal Gounod per devozione filiale al Papa in occasione dell'anniversario dell'incoronazione di Papa Pio IX e venne eseguita per la prima volta nel pomeriggio dell'11 aprile 1869, in occasione del giubileo sacerdotale del Sommo Pontefice. Quel giorno, in Piazza San Pietro, era convenuta una gran folla per ascoltare lo straordinario concerto che ben sette diverse Bande Musicali Pontificie, appartenenti ad altrettanti Corpi e Reggimenti pontifici di stanza in Roma («Gendarmeria Pontificia» con il Maestro Roland, «Reggimenti di Linea» con il Maestro Baffo, «Cacciatori» con il Maestro Pezzina, «Zuavi» con il Maestro Willimburg, «Carabinieri Esteri», «Legione Romana» con il Maestro Angelini, «Reggimento Dragoni»), con l'accompagnamento di un coro di oltre mille soldati, avrebbero dato in onore del Sommo Pontefice, dopo le solenni funzioni del mattino nella Basilica Vaticana. Per l'occasione, Papa Pio IX, che già aveva ricevuto gli auguri e le Rappresentanze Diplomatiche dei diversi Paesi si affacciò alla loggia centrale della Basilica di San Pietro per assistere al concerto. Le Bande schierate sulle gradinate, che, all'apparire del Sommo Pontefice avevano suonato l'antica Marcia Trionfale dell'Hallmayr in quanto inno ufficiale pontificio d'ordinanza allora in vigore, dettero inizio al concerto eseguendo quello che era stato definito come «il nuovo inno scritto espressamente per la circostanza dal maestro Gounod». Tale composizione venne suonata spessissimo anche in seguito e rimase celebre per la sua grandiosità e il suo andamento solenne e quasi liturgico senza tuttavia diventare Inno pontificio per ben 81 anni. Fu, infatti, solo alla vigilia dell'Anno Santo del 1950 che Papa Pio XII stabilì di sostituire l'inno ufficiale usato fin allora con la mai dimenticata Marcia Pontificia del Gounod che fu eseguita, in un'austera cerimonia il sabato 24 dicembre 1949, vigilia di Natale e dell'apertura dell'Anno Santo del 1950, per la prima volta come nuovo inno ufficiale pontificio, insieme con il vecchio inno quasi a volerne indicare il trapasso, dalla Banda musicale della Guardia Palatina d'Onore (che sarebbe poi stata sciolta da Papa Paolo VI, unitamente a tutti gli altri Corpi armati in Vaticano, esclusa la Guardia Svizzera Pontificia) schierata con tutti i suoi Reparti nel Cortile di San Damaso, dopo la lettura di un ordine del giorno con cui veniva comunicata la sovrana disposizione pontificia circa la detta sostituzione.

L'Inno è eseguito, per intero, solo alla presenza del Santissimo Sacramento, del Sommo Pontefice o in occasione del ricevimento ufficiale di Capi di Stato esteri, unitamente all'inno nazionale dei rispettivi Paesi, nonché, fuori del Vaticano, quando il Papa si reca in Visita Apostolica ad una Nazione o quando un Legato Pontificio viene ricevuto ufficialmente in un Paese estero. Solo le prime otto battute vengono suonate alla presenza della bandiera dello Stato. Quando gli onori poi sono resi da Reparti armati, l'inno viene preceduto da tre squilli di attenti.

La descrizione del *Sigillo dello Stato del Città del Vaticano*, infine, è la seguente: «tondo: campo centrale con le chiavi incrociate (decussate) e sormontate del triregno, corniciato di quattro giri concentrici di cui l'esterno perlato, a due a due, racchiudenti l'epigrafe: «STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO» con l'inizio a la fine al basso, disgiunti da stella centrata a otto punte». Il sigillo viene impresso, al pari di quanto accade anche nell'ordinamento italiano, su tutti gli atti pubblici dello Stato ed in particolare su tutti gli atti normativi, amministrativi e giudiziari.

## *Capitolo Quarto*

### **IL CERIMONIALE VATICANO**

#### 1. ASPETTI GENERALI DEL CERIMONIALE VATICANO

In Vaticano opera un'antichissima tradizione cerimoniale particolarmente nota per il suo carattere estremamente rigido e verticistico. Ogni singolo aspetto del cerimoniale vaticano, infatti, è da sempre teso a porre in risalto la sacra persona del Sommo Pontefice affinché, anche da un punto di vista formale, possa sempre comprendersi l'aura trascendente e spirituale che contorna non solo la figura del Papa ma anche i suoi alti insegnamenti. Ogni cerimonia che si svolge in Vaticano, infatti, anche nel caso in cui il Pontefice non sia presente, è sempre una cerimonia papale perché comunque svolta in suo nome. Si tratta, insomma, di un cerimoniale molto rituale che impone una ripetitività costante di molti elementi formali ricchi di profondi significati mistici e simbolici.

A questo proposito occorre precisare che, in ambito vaticano, la nozione di cerimoniale può essere declinata in due distinti significati a seconda che ci si riferisca al Papa come Capo di Stato in quanto Sommo Pontefice della Chiesa Universale e, pertanto, contemporaneamente, supremo vertice della Santa Sede avente piena soggettività di diritto pubblico internazionale e Sovrano assoluto dello Stato della Città del Vaticano oppure come Vescovo di Roma che, presiedendo nella carità a tutte le Chiese, officia in massimo grado il culto liturgico. Nel primo caso, infatti, opereranno un'insieme di norme ascrivibili al novero del cerimoniale di "Stato" mentre, nel secondo caso, si applicheranno i principi propri della disciplina liturgica di rito latino.

Da questo punto di vista, nell'ambito della disciplina del cerimoniale di Stato vaticano, tende nettamente a prevalere la dimensione internazionale delle diverse occasioni protocollari attese le ridotte dimensioni territoriali della Città del Vaticano che d'altronde altro non è se non il supporto necessario a garantire al Papa il pieno esercizio della sua suprema potestà soprattutto in ambito internazionale.

Dal punto di vista del cerimoniale, inoltre, gli Organismi che compongono la Santa Sede appaiono essere davvero molto omogenei essendo per lo più composti da ecclesiastici.

I momenti protocollari più significativi previsti dal cerimoniale vaticano sono:

- le visite e le udienze che il Sommo Pontefice concede a Capi di Stato o a Rappresentanti diplomatici esteri in Vaticano;
- le visite che, invece, il Papa compie nelle varie Nazioni attraverso i propri viaggi cosiddetti «apostolici»;
- ed, infine, il ricco novero di celebrazioni liturgiche, presiedute dal Papa, sia in Vaticano che all'estero, che molto spesso prevedono anche la presenza di personalità ed autorità politiche ed istituzionali.

A questo proposito è necessario ricordare che il cerimoniale vaticano considera solo le cariche rappresentative degli Stati esteri quali Capi di Stato e di Governo ed Ambasciatori accreditati ponendo, invece, in secondo piano molte autorità che negli ordinamenti statuali occidentali hanno notevole importanza, come, per esempio, i vertici di assemblee legislative nazionali, dal momento che questi ultimi non hanno alcun potere rappresentativo al di fuori dei propri confini. Ancora, nelle cerimonie pubbliche il Vaticano riconosce un rango diverso ai Capi di Stato, dando la precedenza ai monarchi ereditari sui presidenti eletti.

Durante le udienze concesse in Vaticano a Capi di Stato o a Rappresentanti diplomatici esteri, il Sommo Pontefice è solito indossare il cosiddetto *abito corale*. Sebbene non vi siano norme specifiche al riguardo, per antica consuetudine tale abito prevede l'uso:

- della *veste talare bianca* in lana o seta marezzata fermata in vita da una fascia che termina con una frangia dorata e sui cui lembi inferiori è ricamato lo stemma del Pontefice;
- sopra la talare il *rocchetto*, ovvero una sopravveste liturgica generalmente di lino con pizzo lungo fino a metà gamba e maniche strette e lunghe fino al polso chiusa al collo con un gancio o un nastro;
- sopra il rocchetto la *mozzetta* ovvero una mantellina corta con cappuccio, chiusa sul petto da una serie di bottoni che può essere di vari colori: in velluto rosso con bordo d'ermellino durante il periodo autunnale ed invernale, in seta rossa durante i mesi primaverili ed estivi e in damasco bianco durante il tempo pasquale;



- sopra la mozzetta la *croce pettorale* in metallo prezioso sostenuta da un cordone dorato. Fino al pontificato di Papa Paolo VI la croce pettorale veniva portata sotto la mozzetta. Il Sommo Pontefice poi, all'anulare destro, porta il cosiddetto «*Anello Piscatorio*» (*Anulus Piscatorius*) quale segno visibile della sua autorità. L'anello viene, infatti, appositamente forgiato per ogni Pontefice e reca il suo nome insieme all'immagine, identica per tutti i Papi, di San Pietro nell'atto di gettare le reti (da cui il nome). Si tratta di un'insegna pontificia molto importante giacché, fino alla metà dell'Ottocento, tale anello veniva utilizzato per sigillare alcuni documenti di minore importanza i quali, ancora oggi, riportano l'espressione «*sub anulo piscatoris*». Alla morte del Pontefice l'anello viene sfilato dal Cardinale Camerlengo alla presenza di altri porporati e distrutto per mezzo di un martelletto d'argento onde evitare la possibile retrodatazione di documenti segnando così l'inizio della Sede vacante; l'anello distrutto viene poi conservato presso i Musei Vaticani. Durante la Santa Messa di solenne inizio del nuovo pontificato è invece il Cardinale Decano del Sacro Collegio ad infilare l'anello all'anulare destro del nuovo Papa.
- sopra la mozzetta la *stola pontificale* riccamente ornata anche con lo stemma del Pontefice; «il Papa la utilizza ogni qualvolta compare in pubblico o per qualche funzione non strettamente liturgica. Tale stola è lunga sino ad un palmo sotto il ginocchio ed è alquanto unita al petto da un cordone formante un nastro, con due croci laterali. È tutta ricamata con arabeschi, ossia frangi di foglie e fiori, pendendo dalle estremità lunghe frange. Essa è sempre ricamata d'oro, di colore bianco o rosso, secondoché si usa la mozzetta bianca o rossa, come si prescrive nei rituali, alcune volte più, altre volte meno preziosa. Solo il Romano Pontefice la porta in segno di Suprema dignità e potestà».
- come calzature, le tipiche scarpe cosiddette «*pantofole*» in velluto rosso o seta parimenti rossa a secondo del tessuto della mozzetta. Il tradizionale colore rosso simboleggia il martirio di San Pietro che coi piedi sanguinanti salì sul colle Vaticano per essere crocifisso. Le pantofole recano, sulla parte esterna della tomaia, una croce ricamata che, un tempo, veniva baciata solo da coloro che venivano ammessi a tale gesto di devoto omaggio nei confronti del Pontefice.

- come copricapo lo zucchetto di colore bianco oppure il «*camauro*» in velluto rosso o, durante il periodo pasquale, in damasco bianco orami però caduto in disuso (Papa Benedetto XVI lo ha utilizzato solo pochissime volte per ripararsi dal freddo durante due udienze generali nel dicembre del 2005).
- Il Sommo Pontefice, sebbene sia Sovrano di tutti gli Ordini pontifici, non indossa mai le relative decorazioni.

L'abito corale, così come fin qui descritto («l'uso della stola e della mozzetta divenne sempre più frequente e riservato, insieme al rocchetto, al solo Pontefice, quale segno di giurisdizione»), costituisce il cosiddetto «*abito pubblico*» del Sommo Pontefice, ossia l'abito da indossare in tutte le occasioni non liturgiche, solo a partire dalla seconda metà del quindicesimo secolo. In precedenza, infatti, «la veste abituale per le occasioni pubbliche e solenni del Papa, non solo quelle strettamente liturgiche, ma anche quando riceveva l'Imperatore e i Sovrani in solenne udienza e durante i concistori pubblici per la creazione di nuovi cardinali, per le solenni cavalcate per l'Urbe, in particolare per la presa di possesso di San Giovanni in Laterano, che seguiva la coronazione in San Pietro» era costituito da una *veste bianca* (simbolo di purezza e di santità di vita) e dal cosiddetto «*manto papale*». Tale manto era generalmente rosso (colore che rappresenta il sangue di Cristo «il quale rese rosso il suo indumento» e che è anche simbolo di potere di origine chiaramente imperiale) e molto più lungo della statura del Papa tanto che mentre egli camminava le falde del manto dovevano essere sorrette da appositi dignitari chiamati «*caudatari*». Quando poi il Papa sedeva, poggiava i piedi sulla fodera interna del manto e gli incaricati chiudevano le falde appoggiandole in modo che, oltre alla persona del Papa, venissero coperti completamente anche i gradini del trono. L'ultimo Pontefice ad utilizzarlo fu Papa Paolo VI e sebbene non sia mai stato formalmente abolito è progressivamente caduto in disuso così come un'altra tipica insegna pontificia ovvero la cosiddetta «*Tiara*» o «*Triregno*», un copricapo extraliturgico composto da tre corone sovrapposte e culminanti con una croce che il Sommo Pontefice assumeva durante la cerimonia dell'incoronazione ed usava portare allorché si recava a qualche solenne funzione e ritornando da esse. Le tre corone che componevano la Tiara indicavano il triplice potere pontificio qual era espresso nella formula stessa dell'incoronazione che, secondo il Pontificale romano del 1596, designava il Sommo Pontefice come «Padre dei Principi e dei Re, Rettore del mondo, Vicario in terra di

Cristo». Tale formula è stata sostituita con altra differente dopo che Papa Paolo VI, ultimo Pontefice ad essere incoronato con la Tiara nel 1963, fece dono della propria ai poveri, rinunciando pertanto al suo uso e sostituendola con la mitra determinando anche la soppressione della carica dell'ecclesiastico chiamato «Custode dei sacri tiregni», allorché provvide al riordinamento della Casa Pontificia in forza del *motu proprio* «Pontificalis Domus» del 28 marzo 1968.

Per quanto concerne, invece, gli abiti civili da indossare in occasione di Visite di Stato al Sommo Pontefice, per gli uomini è prescritto il frac con gilet nero e decorazioni (quelle pontificie precedono le nazionali) mentre alle donne si richiede abito lungo nero, velo e guanti pure neri; sono ammesse le decorazioni ma nessun gioiello, salvo le perle. Le Regine Cattoliche godono del privilegio di potersi presentare al Pontefice vestite di bianco e con velo dello stesso colore. In occasione di Visite ufficiali gli uomini indossano un abito scuro con decorazioni e le donne un abito corto nero con decorazioni ma senza gioielli salvo le perle.

A questo proposito occorre ricordare che Papa Francesco sia nelle udienze concesse in Vaticano ad alti Rappresentanti governativi esteri che in occasione di proprie visite ufficiali ha sempre preferito indossare l'abito cosiddetto «*piano*» ovvero la sola veste talare bianca sostenuta in vita da una fascia pure bianca ma, per sua espressa volontà, priva ai lembi dello stemmo papale ricamato; anche la croce pettorale e l'anello piscatorio da lui utilizzati non sono di metallo prezioso. Ha infine ritenuto di non indossare neanche le tradizionali scarpe rosse.

Specifiche norme relative agli abiti che gli ecclesiastici che operano all'interno della Santa Sede sono tenuti ad indossare a seconda delle diverse circostanze sono contenute nell'Istruzione della Segreteria di Stato «*Ut sive sollicite*» circa le vesti, i titoli e le insegne di Cardinali, Vescovi e Prelati minori emanata il 31 marzo 1969 a firma del Cardinale Segretario di Stato Amleto Giovanni Cicognani ed ancora nella Lettera Circolare sulla riforma delle vesti corali «*Per Instructionem*» della Sacra Congregazione per il Clero datata 30 ottobre 1970 e firmata dal Cardinale Prefetto John Joseph Wright<sup>39</sup>.

Durante le celebrazioni liturgiche, invece, il Sommo Pontefice, in quanto Vescovo di Roma, è generalmente solito indossare i sacri paramenti prescritti per tutti i Vescovi dalle vigenti norme liturgiche e dal cosiddetto «*Cærimoniale Episcoporum*» emanato

---

<sup>39</sup> Per meglio approfondire questi argomenti si consiglia la lettura dell'articolo di S. SANCHIRICO, «Le origini dell'uso della mozzetta e della stola papale. I Pontefici in bianco e rosso» in *L'Osservatore Romano* 14 luglio 2010.

dalla Congregazione per il Culto Divino il 14 settembre 1984 a seguito della riforma liturgica operata dal Concilio Vaticano II fatte, comunque, sempre salve le specificità indicate dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche circa la sua suprema potestà pontificia. A questo proposito è anche bene ricordare che diverse vesti liturgiche, in passato considerate proprie dei soli Pontefici, sono progressivamente cadute in disuso come, ad esempio, la «Tiara o Triregno pontificio» di cui si è già accennato, o il cosiddetto «*fanone papale*»,<sup>40</sup> un antico paramento, simile alla mozzetta, teso a simboleggiare «lo scudo della fede che protegge la Chiesa rappresentata dal Papa stesso». Ancora oggi, però, in ambito liturgico, persistono alcune particolari insegne che, sebbene in parte analoghe a quelle utilizzate da tutti i Vescovi, se ne differenziano per alcuni aspetti peculiari in quanto riservate al solo uso del Sommo Pontefice. In questo senso si pensi, per esempio, alla cosiddetta «*ferula pontificale*»<sup>41</sup> ovvero al tipico bastone che il Papa usa come proprio esclusivo pastorale o alle differenze che distinguono il «*Sacro pallio*»<sup>42</sup> portato sulle spalle dal Papa rispetto a

---

<sup>40</sup> Il «fanone papale» è un paramento liturgico il cui uso durante la Santa Messa pontificale appariva essere una prerogativa riservata al Papa già a partire dall'inizio del tredicesimo secolo. Si tratta, infatti, di una sorta di doppia mozzetta in seta sottilissima, tessuta a strisce parallele verticali di colore bianco, oro ed amaranto. Il fanone viene indossato in modo che la mozzetta interna stia sotto la stola e la mozzetta esterna stia, invece, sopra la pianeta. Le strisce verticali di due colori, bianco e oro, unite dal colore amaranto, indicano l'unità e l'indissolubilità della Chiesa latina e di quella orientale. Benché non sia mai stato formalmente abolito, dopo la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II, il fanone è stato utilizzato raramente: Papa Benedetto XVI, che ne ha reintrodotta l'uso per le solennità più importanti dell'anno liturgico, lo ha indossato solo tre volte.

<sup>41</sup> La «ferula pontificalis» è il bastone pastorale proprio del Papa che anziché essere ricurvo, come il pastorale generalmente utilizzato dai Vescovi, è invece dotato, all'estremità superiore, di una croce. In passato i Papi erano soliti far uso di ferule terminanti con una croce a tre bracci. Per lungo tempo la ferula non è stata considerata un'insegna strettamente liturgica: essa, infatti, veniva utilizzata solo in alcune occasioni come l'apertura della Porta Santa giubilare e i riti di consacrazione delle nuove chiese dal momento che vi era già una croce che veniva portata dal prelado incaricato di aprire i solenni cortei papali. Fu Papa Paolo VI ad introdurre l'uso della ferula all'interno delle liturgie papali come effetto delle riforme conciliari e come segno di un avvicinamento del Papa al popolo ed al ministero episcopale facendo perdere del tutto alla ferula quelle antiche connotazioni di simbolo di governo e potere temporale. In particolare, la ferula commissionata da Papa Paolo VI all'artista italiano Lello Scorzelli è stata utilizzata anche dai suoi successori, Papa Giovanni Paolo I e Papa Giovanni Paolo II che ne fece realizzare anche una copia in alluminio molto più leggera dell'originale. Anche Papa Benedetto XVI ne ha fatto largo uso soprattutto all'inizio del suo pontificato; in seguito ha ripristinato l'uso dell'antica ferula appartenuta a Papa Pio IX utilizzando anche varie altre ferule. Papa Francesco ha alternato l'uso della ferula di Papa Paolo VI e di Papa Benedetto XVI. Molto spesso, soprattutto durante i viaggi pastorali, i Papi hanno anche fatto uso di ferule loro donate per l'occasione.

<sup>42</sup> Il «sacro pallio» è un paramento liturgico costituito da una stretta fascia di stoffa, larga circa cinque centimetri, tessuta in lana bianca e incurvata al centro così da poter essere appoggiata sulle spalle; presenta, inoltre, due lembi neri pendenti davanti e dietro. Vista frontalmente ricorda la lettera Y. Il pallio è decorato con sei croci nere di seta che ricordano le ferite di Cristo (una su ogni coda e quattro sull'incurvatura) ed è guarnito, sia davanti che dietro, da tre spille d'oro gemmate. Il Pontefice indossa un pallio simile a quello comunemente usato dai Metropoliti ma con foggia più larga e più lunga e con le croci di colore rosso al fine di mettere in risalto la diversità di giurisdizione riservata al Vescovo di Roma. Il pallio rappresenta la pecorella che il Pastore d'anime deve portare sulle sue spalle sull'esempio di Cristo Buon Pastore ed è pertanto simbolo della missione pastorale di chi lo indossa. Il Papa concede solo agli Arcivescovi Metropoliti di farne uso come simbolo della giurisdizione da loro esercitata in comunione con la Santa Sede. Agli Arcivescovi Metropoliti, infatti, è affidata la giurisdizione su una determinata provincia ecclesiastica costituita da un certo numero di Diocesi, chiamate suffraganee, presiedute da Vescovi. Gli Arcivescovi Metropoliti possono utilizzare il pallio solo all'interno del territorio della propria Diocesi o all'interno dei territori delle Diocesi che compongono la propria provincia ecclesiastica. Il pallio non può essere trasferito ad altri e, quando un Metropolita muore, deve essere sepolto con lui. La cerimonia di consegna del pallio si svolge ogni anno il 29 giugno, festività dei Santi Pietro e Paolo, ed avviene dopo il giuramento di fedeltà al Papa e ai suoi successori da parte dei nuovi Arcivescovi Metropoliti.

quello che, invece, lo stesso Sommo Pontefice impone agli Arcivescovi Metropoliti quale segno della loro giurisdizione e della loro comunione con la Sede Apostolica.

Un cerimoniale specifico e davvero molto ricco di suggestivi elementi simbolici è poi previsto per la morte del Papa regnante, la successiva gestione della cosiddetta Sede Vacante e, soprattutto, lo svolgimento del Conclave a seguito del quale il Collegio dei Cardinali eleggerà il nuovo Pontefice.

Un momento protocollare particolarmente sentito e solenne si svolge, poi, in occasione del Natale e della Santa Pasqua allorché il Sommo Pontefice, affacciandosi su piazza San Pietro dalla loggia centrale della Basilica vaticana, impartisce la sua Benedizione apostolica «*Urbi et Orbi*» ovvero alla Città di Roma ed al mondo intero pronunciando, per l'occasione, un significativo messaggio rivolto a tutti i popoli della terra in più lingue. In tali circostanze un picchetto d'onore della Guardia Svizzera Pontificia e, frontalmente ad esso, un altro picchetto composto dalle Forze Armate e di Polizia italiane rendono gli onori al Pontefice con l'esecuzione dei due inni, pontificio ed italiano, appena il Sommo Pontefice si affaccia.

Per quanto concerne, invece, il Giubileo, senza entrare nel merito della disciplina prevista dalla Chiesa per questo speciale «anno di grazia del Signore», è qui sufficiente ricordare che spetta al Sommo Pontefice l'apertura della cosiddetta «Porta Santa» che segna l'inizio ufficiale dell'evento. Tale Porta, presente a Roma nelle Basiliche Papali di San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore ed in altre Chiese meta di particolari pellegrinaggi devozionali sparse in tutto il mondo, deve la sua particolarità al fatto che essa è aperta al passaggio dei fedeli solo durante l'evento giubilare mentre è murata negli altri anni. In passato, il rito giubilare prevedeva che i mattoni posti dietro tale Porta venissero parzialmente rimossi prima della solenne cerimonia della sua apertura e che si lasciasse una piccola fessura che il Papa avrebbe dovuto rompere per mezzo di un apposito martelletto lasciando a degli operai specializzati il compito di provvedere, in seguito, alla completa demolizione del muro. In occasione del Giubileo del 2000, invece, Papa Giovanni Paolo II ha introdotto, anche per ragioni di sicurezza, un rito più semplice e immediato che prevedeva l'integrale rimozione del muro in via preliminare così che al Papa non restasse che spalancare la Porta ed aprirne i battenti per consentire il passaggio dei fedeli. Questa modalità di apertura della Porta Santa

ha anche segnato, l'8 dicembre 2015, l'avvio del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco.

Alla cura del cerimoniale di Stato e del cerimoniale liturgico del Papa, come verrà ora analiticamente descritto, sovrintendono differenti Dicasteri ed Organismi che operano all'interno della Curia Romana. È opportuno tenere presente che, in campo internazionale, il Sommo Pontefice è universalmente riconosciuto come un Capo di Stato ed il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità come un Primo Ministro. Gli altri Cardinali sono invece considerati Principi della Chiesa e, in quanto tali, seguono nell'ordine protocollare soltanto i Capi di Stato. I Vescovi diocesani, invece, se non Cardinali, sono infine riconosciuti, almeno in Italia, quali autorità locali.

Gli organismi della Curia Romana addetti alla cura dei vari aspetti del cerimoniale hanno quali rispettivi interlocutori italiani competenti in materia in primo luogo l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede e successivamente:

- il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica per quanto concerne le visite di Stato e le visite ufficiali ed ogni altra questione attinente la gestione del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede;
- l'Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle visite pastorali del Papa in Italia;
- l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano per le questioni legate alla sicurezza pubblica e delle autorità vaticane.

## 2. GLI ORGANISMI DELLA SANTA SEDE PREPOSTI AL CERIMONIALE DI STATO DEL SOMMO PONTEFICE

### A). LA PREFETTURA DELLA CASA PONTIFICIA (*Præfectura Pontificalis Domus*)

Ai sensi dell'articolo 180 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» emanata da Papa Giovanni Paolo II nel 1988, «la Prefettura si occupa dell'ordine interno relativo alla Casa Pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la Cappella e la Famiglia pontificia» ovvero sia l'antica Corte Pontificia modificata da Papa Paolo VI con Lettera Apostolica *motu proprio* «Pontificalis Domus» del 28 marzo 1968 a norma della quale la Prefettura ha assunto anche le competenze prima appartenute alla soppressa Congregazione Cerimoniale,

agli uffici del Maggiordamato, al Maestro di Camera, al Maestro di Casa dei Sacri Palazzi Apostolici ed alla soppressa Commissione Araldica per la Corte pontificia.

È compito della Prefettura ordinare il servizio di anticamera e organizzare le udienze solenni che il Sommo Pontefice concede a Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri e ad altre eminenti Personalità, come pure agli Ambasciatori che si recano in Vaticano per la presentazione delle Lettere Credenziali. La Prefettura prepara quanto si riferisce a tutte le udienze - private, speciali e generali - ed alle visite delle persone ammesse alla presenza del Sommo Pontefice. Dispone pure quanto si riferisce alle cerimonie pontificie - esclusa la parte strettamente liturgica -, agli Esercizi Spirituali del Santo Padre, del Collegio Cardinalizio e della Curia Romana. Parimenti spetta alla Prefettura disporre i preparativi necessari ed opportuni ogni qual volta il Santo Padre si porta dal Palazzo Apostolico in Roma o viaggia in Italia.

In questo senso, dunque, le funzioni svolte dalla Prefettura potrebbero essere assimilate a quelle esercitate, nell'ordinamento italiano, dal *Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica*. La Prefettura stabilisce, inoltre, l'ordine di precedenza della Cappella e della Famiglia pontificia, del Collegio dei Cardinali e degli inviati diplomatici accreditati presso la Santa Sede svolgendo, pertanto, una funzione che nell'ordinamento italiano è curata dal Governo attraverso l'*Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

Dal 7 dicembre 2012 la carica di Prefetto della Casa Pontificia è ricoperta dall'Arcivescovo Mons. Georg Gänswein che, da tempo, svolge anche l'incarico di segretario personale del Pontefice Emerito Benedetto XVI<sup>43</sup>.

#### B). LA SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITÀ (*Secretaria Status seu Papalis*)

Ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», la Segreteria di Stato di Sua Santità è il Dicastero della Curia Romana che più da vicino coadiuva il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione. Tale Dicastero è presieduto da un Cardinale (dal 15 ottobre 2013 il Cardinale Pietro Parolin) che assume il titolo di «Segretario di Stato di Sua Santità». Primo collaboratore del Papa nel governo della Chiesa universale, il Cardinale Segretario di Stato può essere considerato il massimo esponente dell'attività diplomatica e politica della Santa

---

<sup>43</sup> Le informazioni qui riportate sono state tratte dal sito internet ufficiale della Prefettura della Casa Pontificia ([www.vatican.va/various/prefettura/index\\_it.html](http://www.vatican.va/various/prefettura/index_it.html)) e da G. PASUTTO, «Prefettura della Casa Pontificia», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 817-818.

Sede, rappresentando, in particolari circostanze, la stessa persona del Sommo Pontefice. La Segreteria di Stato di Sua Santità consta di due Sezioni:

- alla prima *Sezione per gli Affari Generali*, in conformità degli articoli 41 - 44 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», spetta il compito di attendere al disbrigo delle questioni riguardanti il servizio quotidiano del Sommo Pontefice. Esamina quegli affari che occorre trattare al di fuori della competenza ordinaria dei Dicasteri e degli altri Organismi della Curia Romana. Favorisce i rapporti con i predetti Dicasteri e ne coordina i lavori. Regola la funzione e l'attività dei Rappresentanti della Santa Sede, specialmente nei confronti delle Chiese locali. Compie tutto ciò che riguarda i Rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede. D'intesa con i Dicasteri competenti, si occupa della presenza e dell'attività della Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali sia cattoliche che non cattoliche. Inoltre redige e invia le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il Papa le affida. Espleta tutti gli atti riguardanti le nomine nella Curia Romana e negli altri Organismi dipendenti dalla Santa Sede che devono essere compiute o approvate dal Sommo Pontefice. Custodisce il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore. Vigila sugli organi di comunicazione ufficiali della Santa Sede e cura la pubblicazione degli «Acta Apostolicae Sedis» (assimilabile alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e dell'«Annuario Pontificio». D'intesa con la seconda Sezione vigila su L'Osservatore Romano, la Radio Vaticana ed il Centro Televisivo Vaticano. La Prima Sezione della Segreteria di Stato è diretta da un Arcivescovo, il *Sostituto per gli Affari Generali* (dal 10 maggio 2011 l'Arcivescovo Mons. Giovanni Becciu), coadiuvato da un Prelato, l'*Assessore per gli Affari Generali*.
- La seconda *Sezione per i Rapporti con gli Stati* ha come compito proprio, in base agli articoli 45 - 47 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», di attendere alle questioni che devono essere trattate con i Governi civili. Questo compito prima apparteneva al Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa che, come tale, scompare. Ad essa competono: le relazioni diplomatiche della Santa Sede con gli Stati, ivi compresa la stipulazione di Concordati o accordi similari; la rappresentanza della Santa Sede presso gli Organismi e le



conferenze internazionali; in particolari circostanze, per incarico del Sommo Pontefice e consultati i competenti Dicasteri della Curia, la provvista delle Chiese particolari, nonché la loro istituzione o modifica; in stretta collaborazione con la Congregazione per i Vescovi, le nomine dei Vescovi nei Paesi che hanno stretto con la Santa Sede trattati o accordi di diritto internazionale. La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è diretta da un Arcivescovo, il *Segretario per i Rapporti con gli Stati* (dall'8 novembre 2014 l'Arcivescovo Mons. Paul Richard Gallagher), coadiuvato da un Prelato, il *Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati*, ed assistito da Cardinali e Vescovi.

- La Segreteria di Stato dispone anche di un *Ufficio del Protocollo* i cui compiti potrebbero essere assimilati a quelli svolti, nell'ordinamento italiano, dal *Cerimoniale Diplomatico della Repubblica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*. Infatti, tale Ufficio, oltre ad occuparsi dei rapporti con il Corpo diplomatico è incaricato delle procedure relative al placet per i nuovi Ambasciatori, dell'accoglienza al loro arrivo in Roma, delle prime visite protocollari al Sostituto per gli Affari Generali per la consegna delle copie delle lettere credenziali e al Segretario per i Rapporti con gli Stati per la comunicazione ufficiale dell'udienza solenne per la presentazione delle lettere credenziali al Pontefice e di tutte le altre formalità di rito che riguardano gli altri funzionari diplomatici accreditati presso la Santa Sede. Tale Ufficio si occupa, inoltre, delle richieste di visite al Sommo Pontefice, dell'invio di Missioni pontificie temporanee o di Inviati speciali. Dal 2012 il Capo dell'Ufficio è Mons. José Avelino Bettencourt. La Segreteria di Stato, inoltre, è competente anche per quanto concerne il conferimento delle onorificenze pontificie ed esercita, pertanto, una funzione di cui nell'ordinamento italiano si occupa l'*Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri*. La materia è attualmente disciplinata dall'«Istruzione sul conferimento di onorificenze pontificie ecclesiastiche e laiche» emanata dalla Segreteria di Stato il 31 maggio 2001<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Le informazioni qui riportate sono state anche tratte dalla pagina della Segreteria di Stato contenuta all'interno del sito internet ufficiale della Santa Sede ([http://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/index\\_it.htm](http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_it.htm)) e

### 3. IL CERIMONIALE LITURGICO DI SUA SANTITÀ

#### A). L'UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE (*Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis*)

Ai sensi dell'articolo 182 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice è un istituto autonomo della Curia Romana dotato di una propria legislazione e di proprie esclusive competenze cui «spetta il compito di preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico».

A seguito della riforma del Concilio Vaticano II, l'Ufficio per le Cerimonie Pontificie ha assunto una importanza sempre maggiore nel settore della pastorale liturgica.

Le celebrazioni presiedute dal Papa, infatti, sono chiamate a essere, anche per l'incidenza dei mass-media, un punto di riferimento esemplare per l'attuazione della riforma liturgica secondo gli insegnamenti conciliari, in continuità con l'intera tradizione ecclesiale e in conformità al più recente magistero dei Sommi Pontefici. Rientra nella competenza di tale Ufficio la celebrazione del Concistoro e la direzione delle celebrazioni liturgiche del Collegio Cardinalizio durante la Sede vacante.

I Cerimonieri Pontifici assistono il Sommo Pontefice nelle funzioni sacre e, in particolari circostanze, anche i Cardinali (concistori, presa di possesso del Titolo cardinalizio, Messa o altra sacra funzione celebrata con speciale solennità, missioni pontificie). Ad ogni Cardinale, dal momento della sua creazione in Concistoro, viene assegnato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie un Cerimoniere. Inoltre, i Cerimonieri Pontifici hanno il compito di preparare e guidare, sotto la direzione del Maestro, le ordinazioni dei Vescovi e le benedizioni degli Abati che abbiano luogo in Roma e siano impartite per mandato del Santo Padre, ed altre celebrazioni che fossero stabilite dal Maestro.

Durante la Sede Vacante, i Cerimonieri Pontifici, in forza della Costituzione Apostolica «Romano Pontifici eligendo» emanata da Papa Paolo VI il 1 ottobre 1975, prestano servizio nelle Congregazioni dei Cardinali ed entrano in Conclave per assolvere i compiti loro propri.

---

da C. CORRAL, «Segreteria di Stato», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 979-980.

In forza del loro ufficio, i Cerimonieri sono anche notai e, perciò, compilano a tutti gli effetti giuridici i documenti delle funzioni a cui prendono parte come accade, per esempio, con gli atti del Conclave e con l'atto di elezione del Sommo Pontefice.

All'Ufficio è preposto il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con la qualifica di Prelato Superiore della Curia Romana: egli è nominato dal Sommo Pontefice, dura in carica cinque anni e può essere confermato. Gli altri Cerimonieri, invece, vengono nominati dalla Segreteria di Stato sempre per un quinquennio. Spetta al Maestro curare la preparazione e lo svolgimento di tutte le celebrazioni liturgiche pontificie e, in specie, di quelle che avvengono nelle visite pastorali del Sommo Pontefice alle parrocchie e alle istituzioni della diocesi di Roma e nei viaggi apostolici in Italia e all'estero, tenendo anche presente le peculiarità proprie delle celebrazioni papali. Dal 1 ottobre 2007 tale carica è ricoperta da Mons. Guido Marini<sup>45</sup>.

#### 4. I SERVIZI D'ONORE E DI RAPPRESENTANZA DEI CORPI ARMATI PONTIFICI

Subito dopo l'ingresso delle truppe italiane a Roma avvenuto, come detto, il 20 settembre 1870, Papa Pio IX volle che si procedesse allo scioglimento dell'Esercito Pontificio e che si lasciassero al servizio della Santa Sede, oltre alla Guardia Svizzera ed alla Gendarmeria Pontificia, solo la Guardia Nobile di Sua Santità e la Guardia Palatina d'Onore che avrebbero dovuto continuare a svolgere compiti non solo militari di difesa del Pontefice ma anche di rappresentanza.

La Guardia Nobile di Sua Santità era stata istituita da Papa Pio VII, all'inizio dell'Ottocento, come scorta personale del Pontefice e delle più alte cariche ecclesiastiche pontificie; tra i suoi compiti, rientrava, per esempio quello di portare l'annuncio di nomina ai nuovi Cardinali che risiedevano fuori Roma. La Guardia era detta «Nobile» perché costituita dagli esponenti dell'aristocrazia romana più legata al Papa dato che, per entrare a farvi parte, occorreva essere volontari e provvedere a proprie spese all'acquisto delle sontuose uniformi e dell'equipaggiamento. Nel corso del tempo divenne un Corpo molto elitario con importanti funzioni di rappresentanza soprattutto nelle occasioni più solenni.

---

<sup>45</sup> Le informazioni qui riportate sono state anche tratte dal sito internet ufficiale dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (<http://w2.vatican.va/content/liturgy/it.html>) e da G. PASUTTO, «Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 1074

La Guardia Palatina d'Onore, invece, era stata creata dallo stesso Papa Pio IX nel 1850 dalla fusione di alcuni reparti militari preesistenti. Il regolamento del nuovo Corpo stabiliva che la Guardia Palatina dovesse prendere posto nell'anticamera pontificia subito dopo la Guardia nobile e che dovesse prestare servizio alla sacra persona Papa durante i Pontificali e le Cappelle Pontificie.

Entrambi i Corpi verranno progressivamente congedati nel corso del Novecento: Papa Giovanni XXIII, infatti, già all'inizio del suo pontificato, aveva disposto che la Guardia Nobile non facesse più uso di sciabole sguainate durante le sacre funzioni papali e che la Guardia Palatina d'Onore prestasse servizio nelle Basiliche papali senza fucile. Sarà, però, Papa Paolo VI, a pochi giorni dall'anniversario del primo centenario della «Presca di Roma», a comunicare al Cardinale Segretario di Stato Jean Villot<sup>46</sup>, attraverso una lettera datata 14 settembre 1970, la sua decisione di sciogliere i «Corpi militari Pontifici ad eccezione dell'antichissima Guardia Svizzera, la quale avrebbe continuato ad assicurare, insieme ad uno speciale Ufficio, da costituirsi presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il servizio d'ordine e di vigilanza» determinando, così, di fatto il definitivo scioglimento della Guardia Nobile e della Guardia Palatina<sup>47</sup>. Ad oggi, quindi, tanto le funzioni di rappresentanza quanto quelle di difesa, protezione e sicurezza del Sommo Pontefice e dello Stato di Città del Vaticano sono affidate alla Guardia Svizzera Pontificia ed al Corpo della Gendarmeria dello Stato di Città del Vaticano.

---

<sup>46</sup> «Signor Cardinale, nella sua qualità di Nostro primo collaboratore, Ella non ignora la Nostra volontà di far sì che tutto ciò che circonda il Successore di Pietro manifesti con chiarezza il carattere religioso della sua missione, sempre più sinceramente ispirata ad una linea di schietta semplicità evangelica. È stato questo uno degli orientamenti che abbiamo raccolto dal Concilio Vaticano II e che ci sforziamo di portare a compimento. È stato, fin dall'inizio, l'oggetto di varie disposizioni che si sono già concretate nella riforma della Casa e della Famiglia Pontificia. In questo contesto, che si è maturato per un processo storico e psicologico, Noi comprendiamo bene come, fra l'altro, i Nostri pur tanto benemeriti Corpi militari tuttora esistenti al servizio della Santa Sede non corrispondano più alle necessità per le quali essi erano stati istituiti. Le diciamo, pertanto, Signor Cardinale, che si è venuta maturando in Noi, dopo attenta riflessione, e pur con grande rammarico, la decisione di sciogliere i Corpi militari Pontifici, ad eccezione dell'antichissima Guardia Svizzera, la quale continuerà ad assicurare, insieme ad uno speciale Ufficio, da costituirsi presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il servizio d'ordine e di vigilanza. Nell'annunciare la Nostra determinazione, e i motivi che l'hanno suggerita, Noi desideriamo fin d'ora esprimere la Nostra gratitudine - che ci farà restare loro perennemente obbligati - a quanti hanno finora fatto motivo della loro vita servire il Papa e la Sede Apostolica e sono stati attorno a Noi, come ai Nostri Predecessori in tante indimenticabili occasioni. Siamo certi che i sentimenti che li hanno spinti a scegliere di far parte dei Corpi Pontifici, continueranno ad animarli anche in avvenire, in una forma che, pur spoglia di ogni esteriorità - come vuole la mentalità del nostro tempo - risponde agli ideali che li hanno sorretti nel loro servizio: l'amore a Cristo e alla Chiesa, la fedeltà alla Santa Sede, la pratica generosa e coraggiosa della Fede. Anzi non dubitiamo che essi saranno sempre esemplari animatori delle comunità ecclesiali, testimoni di Cristo e della Chiesa nel mondo. A tutti i diletissimi membri dei disciolti Corpi Militari Pontifici e alle loro Famiglie, che tanto si distinguono nella Nostra Diocesi di Roma, in pegno di particolare conforto divino, e a continua conferma di una benevolenza che resterà per sempre immutata, di cuore impartiamo la Nostra propiziatrice Benedizione Apostolica, che estendiamo a Lei Signor Cardinale, con l'incarico di portare a termine la Nostra deliberazione. Dato a Roma dal Palazzo Apostolico Vaticano, il 14 settembre dell'anno 1970, ottavo del Nostro Pontificato. PAVLVS PP. VI».

<sup>47</sup> «Addio alle Armi», in *L'Osservatore Romano* del 12 settembre 2010.

## A). LA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA

La fondazione della Guardia Svizzera Pontificia<sup>48</sup> viene tradizionalmente fatta risalire al 2 gennaio 1506 allorquando circa centocinquanta svizzeri entrarono per la prima volta in Vaticano per porsi a servizio di Papa Giulio II.

Da allora, la Guardia Svizzera ha sempre svolto il compito di garantire l'incolumità fisica della persona del Papa e la sicurezza dei palazzi del Vaticano e della Villa pontificia di Castel Gandolfo. Ancor oggi, infatti, il Corpo monta quotidianamente la guardia agli ingressi del Palazzo Apostolico (e, cioè, presso il Cortile di San Damaso, il Cortile del Belvedere, nei piani delle varie Logge, nella sala Regia, davanti agli uffici della Segreteria di Stato e nell'appartamento privato del Papa) e presidia tutti gli ingressi esterni del Vaticano.

Alla Guardia Svizzera, inoltre, sono anche demandati tutti i servizi di più alta rappresentanza protocollare da sempre espletati con il più assoluto rigore formale in tutte le occasioni protocollari più solenni come, ad esempio, nel caso delle visite ufficiali che Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri ed Ambasciatori esteri rivolgono al Sommo Pontefice o delle celebrazioni liturgiche e delle udienze generali che il Papa preside in San Pietro.

La Guardia Svizzera Pontificia, poiché comandata da un ufficiale con il grado di Colonnello, gode, per antica tradizione, del rango onorifico di Reggimento, anche se in realtà raggiunge, invece, la consistenza organica di una Compagnia essendo composta da circa centodieci militari.

Il Corpo, inoltre, è noto in tutto il mondo per le sue elegantissime uniformi ispirate all'epoca rinascimentale ed accompagnate, soprattutto nello svolgimento dei servizi d'onore, dalle tipiche alabarde risalenti allo stesso periodo. L'attuale uniforme di gala, in particolare, fu disegnata, non da Michelangelo, come da molti sostenuto, ma dal Comandante Jules Repond dopo aver compiuto, solo nei primi anni del Novecento, approfonditi studi sugli affreschi di Raffaello presenti in Vaticano.

I colori blu e giallo, infatti, sono propri della famiglia Della Rovere cui apparteneva Papa Giulio II che fondò il Corpo mentre il rosso, invece, è quello della famiglia Medici, da cui proveniva Papa Clemente VII per salvare il quale, durante il «Sacco di Roma» del 1527, caddero numerose Guardie.

---

<sup>48</sup> Alcune delle informazioni qui riportate sono state tratte dal sito internet ufficiale della Guardia Svizzera Pontificia ([www.guardiasvizzera.va](http://www.guardiasvizzera.va)).

Le bande blu e gialle interrompono con un movimento fluido il rosso della giacca e dei pantaloni. Il berretto è un basco su cui è riportato l'insegna di grado.

L'uniforme di gran gala, prescritta per le occasioni protocollari più solenni, è invece ottenuta indossando, sull'uniforme di gala ora descritta, una corazza seicentesca insieme ad un tipico elmo della stessa epoca chiamato morione ornato con una piuma di struzzo rossa per gli Alabardieri e i Sottufficiali, viola scuro per gli Ufficiali e bianca per il Sergente Maggiore e il Comandante. Entrambi i lati dell'elmo sono poi ornati da una quercia tratta dallo stemma araldico della famiglia Della Rovere di Papa Giulio II. Completano l'uniforme gorgiera e guanti bianchi.

La Guardia Svizzera è anche dotata di una propria Bandiera di Corpo che presenta forma quadrata e dimensioni fissate in 2,2 metri per lato. Tale Bandiera è composta da una croce bianca in quattro campi, dei quali il secondo e il terzo recano i colori del Corpo (blu, rosso e giallo). Il primo campo, in alto a sinistra, reca lo stemma del Sommo Pontefice regnante e il quarto, in basso a destra, quello di Papa Giulio II, entrambi in campo rosso. Lo stemma del Comandante in carica, disegnato tradizionalmente con i colori del suo cantone di origine, viene, infine, inserito al centro della croce.

Particolarmente suggestiva è la cerimonia del giuramento che si tiene ogni anno il 6 maggio in memoria delle centoquarantasette Guardie che, il 6 maggio 1527, caddero per difendere la vita di Papa Clemente VII durante il cosiddetto «Sacco di Roma» perpetrato dai Lanzichenecchi inviati dall'Imperatore Carlo V<sup>49</sup>. La cerimonia si svolge nel cortile di San Damaso alla presenza di molte personalità religiose vaticane e di numerosi rappresentanti politici e militari della Confederazione Svizzera oltre, ovviamente, ad un folto pubblico composto da parenti ed amici. La Guardia è tutta in uniforme di gran gala mentre il Cappellano del Corpo legge per intero il testo del giuramento: «Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice ... e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Assumo del pari questi impegni riguardo al Sacro Collegio dei Cardinali per la durata della Sede Vacante. Prometto inoltre al Capitano Comandante e agli altri miei Superiori rispetto, fedeltà e ubbidienza. Lo giuro. Che Iddio e i nostri Santi Patroni mi assistano».

---

<sup>49</sup> Secondo i dati storici riportati dal sito internet ufficiale del Corpo, delle centottantanove Guardie Svizzere Pontificie allora presenti in Vaticano, ne sopravvissero solo quarantadue che, all'ultimo momento, riuscirono a portare Papa Clemente VII a Castel Sant'Angelo attraverso un passaggio segreto, il cosiddetto «Passetto», salvandogli la vita.

Poi le nuove reclute, chiamate per nome, si fanno avanti e ciascuna, con la mano sinistra sulla bandiera della Guardia e la destra alzata con le tre dita aperte, quale simbolo della Trinità, conferma e giura: «Io, ..., giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio o i suoi santi mi assistano».

#### B). IL CORPO DELLA GENDARMERIA DELLO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO

All'interno dello Stato di Città del Vaticano le funzioni di ordine pubblico, sicurezza e polizia giudiziaria sono, invece, demandate al Corpo della Gendarmeria<sup>50</sup>. Secondo l'articolo 1 del Regolamento approvato da Papa Pio XII «Il Corpo della Gendarmeria vigila sulla Sacra ed Augusta persona del Sommo Pontefice. Ha altresì i compiti di difendere il territorio dello Stato della Città del Vaticano, di esercitarvi le funzioni inerenti al servizio di polizia, ordine interno e di sicurezza e di farvi osservare le leggi dello Stato, i regolamenti, le ordinanze delle pubbliche Autorità. Presta inoltre servizio d'onore».

Ancora oggi la Gendarmeria vaticana è impiegata per la protezione e la difesa del Sommo Pontefice in tutti i suoi spostamenti, comprese le visite pastorali in Italia e nei viaggi internazionali ed intercontinentali. Svolge, inoltre, compiti istituzionali di polizia, compresi quelli di frontiera, nonché di polizia giudiziaria e tributaria, in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle persone, al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione dei reati. Opera in collegamento con gli Organi Giudiziari e con le competenti Autorità della Santa Sede, della Repubblica Italiana o dei Paesi in cui il Papa si trova. Il Corpo dispone anche di reparti specializzati nel contrasto di possibili fenomeni eversivi o terroristici.

Alla Gendarmeria è inoltre demandato l'espletamento dei servizi di rappresentanza nelle occasioni protocollari più importanti dello Stato di Città del Vaticano (come, ad esempio la cerimonia di giuramento dei nuovi Gendarmi o l'inaugurazione dell'anno giudiziario per i Tribunali dello Stato Vaticano); per tali circostanze è stata ripristinata la caratteristica uniforme napoleonica, da molti definita «la più bella d'Europa», abolita da Papa Paolo VI all'indomani del Concilio Vaticano II perché ritenuta «troppo imponente».

---

<sup>50</sup> Alcune delle informazioni qui riportate sono state tratte dal sito internet ufficiale dello Stato di Città del Vaticano ([www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va)) ed in particolare dalla sezione *Corpo della Gendarmeria*. Gli stemmi contenuti nelle tavole iconografiche riportate nelle pagine seguenti, invece, sono stati tratti da [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it). Anche la pianta di Città del Vaticano è stata anch'essa tratta da [www.vaticanstate.va](http://www.vaticanstate.va).

Da quanto fin qui detto, considerata la natura prettamente militare della Guardia Svizzera Pontificia, il suo rango storico di Reggimento, la sua funzione di alta rappresentanza protocollare ed i suoi compiti di protezione personale del Sommo Pontefice quale Capo di Stato e di tutela dei Palazzi apostolici, appare del tutto evidente l'analogia con il Reggimento Corazzieri cui, nell'ordinamento italiano, sono affidati compiti assolutamente speculari con riferimento al Presidente della Repubblica. Tanto le Guardie Svizzere quanto i Corazzieri, con le loro scintillanti uniformi, indicano sempre, infatti, anche da un punto di vista formale e protocollare, la presenza in forma solenne del rispettivo Capo di Stato. In questo senso, altrettanto intuitiva risulta l'analogia tra la Gendarmeria Vaticana e la Polizia di Stato italiana le quali, pur conservando un'importante funzione di rappresentanza, vengono però più direttamente impegnate, soprattutto in contesti celebrativi, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

---



**STEMMA DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO  
SOMMO ROMANO PONTEFICE**




Nei tratti, essenziali Papa Francesco ha deciso di conservare il suo stemma anteriore, scelto fin dalla sua consacrazione episcopale e caratterizzato da una lineare semplicità.

Lo scudo blu è sormontato dai simboli della dignità pontificia, uguali a quelli voluti dal predecessore Papa Benedetto XVI (mitra collocata tra chiavi decussate d'oro e d'argento, rilegate da un cordone rosso). In alto campeggia l'emblema dell'ordine di provenienza del Papa, la Compagnia di Gesù: un sole raggianti e fiammeggiante caricato dalle lettere, in rosso, IHS, monogramma di Cristo. La lettera H è sormontata da una croce; in punta, i tre chiodi in nero.

In basso, si trovano la stella e il fiore di nardo. La stella, secondo l'antica tradizione araldica, simboleggia la Vergine Maria, madre di Cristo e della Chiesa; mentre il fiore di nardo indica San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Nella tradizione iconografica ispanica, infatti, San Giuseppe è raffigurato con un ramo di nardo in mano. Il motto scelto da Papa Francesco è tratto dalle Omelie di San Beda il Venerabile, sacerdote (Om. 21; CCL 122, 149-151), il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me» (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).

## LE INSEGNE DELLA SANTA SEDE



L'emblema della Santa Sede è costituito da due *chiavi incrociate* (decussate) *sormontate del triregno*.

Tale emblema è riportato su tutti gli atti ufficiali della Santa Sede e, insieme allo Stemma del Pontefice regnante, all'esterno delle Nunziature Pontificie.



Durante la Sede Vacante l'Emblema viene sostituito dalla cosiddetta *Basilica* «a guisa di ombrellone a gheroni rossi e gialli; coi pendenti tagliati a vaio e di colori contrastati; l'asta a forma di lancia con arresto; termina alla sommità con un globo sormontato da una croce». È simbolo dell'autorità papale. Oggi si trova in tutte le basiliche esistenti al mondo, posta prevalentemente a destra degli altari principali. Quando il papa visita una basilica, l'ombrellino è aperto.

## LE INSEGNE DELLO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO



L'emblema araldico dello Stato di Città del Vaticano è previsto dall'art. 20, secondo comma, della Legge Fondamentale dello Stato entrata in vigore nel 2001.

«Scudo sannitico di rosso alle chiavi pontificie, una d'oro e l'altra d'argento, decussate, addossate, con gli ingegni traforati in forma di croce in alto, rivolti verso i lati dello scudo e legate da un cordone rosso, terminate in nappe dello stesso; timbrate dal triregno papale d'argento, con applicate tre corone d'oro, cimato da un piccolo globo sostenente una crocetta dello stesso, foderato di rosso; dal triregno pendono due infule d'argento, frangiate d'oro e caricate ciascuna da crocette d'oro, che avvolgono le chiavi».



In araldica, giallo e bianco rappresentano due metalli, oro e argento, che non vengono mai accostati. Un'eccezione è fatta in questo caso, perché rappresentano anche le Chiavi di san Pietro. Queste chiavi hanno le scanalature del meccanismo a forma di croce. La tiara papale, detta anche «Triregno» (in quanto costituita da una struttura quasi conica, sulla quale sono fissate tre corone, una sopra l'altra) è caratterizzata dalla presenza, come in ogni mitra vescovile, delle infule, due strisce di stoffa che, nell'uso, scendono sulle spalle del Sommo Pontefice.

## LE INSEGNE DELLO STATO DI CITTÀ DEL VATICANO



Il Sigillo dello Stato di Città del Vaticano è previsto dall'art. 20, terzo comma, della Legge Fondamentale dello Stato entrata in vigore nel 2001.

«Tondo: campo centrale con le chiavi incrociate (decussate) e sormontate del triregno, corniciato di quattro giri concentrici di cui l'esterno perlato, a due a due, racchiudenti l'epigrafe: «STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO» con l'inizio a la fine al basso, disgiunti da stella centrata a otto punte».



Il Gonfalone o Vessillo di Santa Romana Chiesa era il simbolo della sovranità spirituale della Chiesa cattolica su tutto il mondo. Seguiva sempre il Pontefice nei suoi viaggi, lo accompagnava nelle maggiori solennità religiose e civili (processione del Corpus Domini, possessi papali, cavalcate solenni ecc.) e veniva spiegato dalle truppe in combattimento. Sotto il pontificato di Papa Bonifacio VIII il Gonfalone assunse la sua forma definitiva: un drappo di seta cremisi, cosparso di stelle a sei punte ricamate in oro, recante al centro le simboliche chiavi incrociate, sormontate dal conopeo, terminante in due punte, ciascuna delle quali ornata da un fiocco d'oro.

## LE INSEGNE DEI CORPI ARMATI PONTIFICI



*Bandiera di Corpo  
Guardia Svizzera Pontificia*

(Si noti, in alto a destra lo stemma del Pontefice regnante e, al centro, lo stemma dell'attuale Comandante della Guardia).



*Stemma  
Corpo della Gendarmeria  
dello Stato di Città del Vaticano*

